



LEONARDO


Periodico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila



Spedizione in abbonamento postale - 70% - Filiale di L'Aquila - N. 6-7 Ottobre 1998

 Il 3° tunnel per l'accesso ai laboratori INFN del Gran Sasso

 Denuncia Inizio Attività in zone vincolate

 Convenzione per Coordinatori D.Lgs. n. 494/96

LEONARDO

Periodico dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia dell'Aquila

Autorizzazione Tribunale di L'Aquila n. 337 del 1 agosto 1997

N. 6/7 - OTTOBRE 1998

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. ing. Giustino Dino IOVANNITTI

COMITATO DI REDAZIONE

Dott. ingg. Carlo Alessandro CAROLI
Ezio DANTE
Pierluigi DE AMICIS
Paolo DE SANTIS
Pasquale DI GIACOMO
Amedeo FIGLIOLINI
Giustino Dino IOVANNITTI
Elio MASCIOVECCHIO
Antonio Cesare PATAMIA
Francesco TIRONI
Nicola VELLA
Vincenzo VERROCCHIA
Giuseppe ZIA

EDITORE

Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila

SEDE

L'Aquila - Via S. Bernardino n. 28
Tel. 0862/65959 - Fax 0862/411826 - ordininga@tin.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

Dott. ingg. Giuseppe ZIA (Presidente)
Paolo DE SANTIS (Segretario)
Pasquale DI GIACOMO (Tesoriere)
Ezio DANTE (Consigliere)
Pierluigi DE AMICIS (Consigliere)
Amedeo Figliolini (Consigliere)
Elio MASCIOVECCHIO (Consigliere)
Nicola VELLA (Consigliere)
Vincenzo VERROCCHIA (Consigliere)

1° DI COPERTINA:

Leonardo da Vinci, «La dama con l'ermellino» (1490 c.)
tavola, Cracovia, Czartoryski Muzeum.

4° DI COPERTINA:

Grotte di Stiffe (S. Demetrio ne' Vestini - L'Aquila)

COMPLUTER GRAFICA

Vincenzo Brancadoro

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE

Giustino Dino Iovannitti

STAMPA

Gruppo Tipografico Editoriale srl - L'Aquila

In questo numero

Leonardo compie un anno
GIUSTINO IOVANNITTI

*Congresso Nazionale
degli Ordini degli Ingegneri*
GIUSEPPE ZIA

*La costruzione del 3° tunnel
per l'accesso ai laboratori INFN
del Gran Sasso*
BRUNO MARTELLA

*Delibere
del Comune dell'Aquila*
FRANCESCO BONANNI

*Ingegneria naturalistica
per la difesa delle aree protette*
ANTONIO RUFFINI

*Denuncia Inizio Attività
in zone vincolate*
ELIO MASCIOVECCHIO

Seminario di Prevenzione Incendi
PASQUALE DI GIACOMO

Il periodico è in distribuzione gratuita e come tale non è in vendita. Viene distribuito a tutti gli Ingegneri iscritti all'Ordine della Provincia dell'Aquila e inviato a tutti gli altri Ordini nonché ad Enti Locali ed esponenti degli ambienti economici, politici, sindacali e professionali e a tutti coloro che ne faranno richiesta.

Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non impegnano né l'editore né la Redazione che non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da informazioni errate.

Le pagine della rivista sono aperte a tutti coloro, ingegneri e non, che vorranno collaborare con articoli, progetti, relazioni, commenti, lettere e critiche su argomenti riguardanti, direttamente o indirettamente, la nostra professione. Chi desidera può inviare, in duplice copia, il proprio contributo alla redazione presso la sede dell'Ordine; l'eventuale pubblicazione è subordinata all'insindacabile giudizio del Comitato di Redazione.

Testi, fotografie e disegni, anche se non pubblicati, non verranno restituiti.

LEONARDI
D
E
F
E
O
N
I
A
R
D
D
O

Leonardo compie un anno

Ing. GIUSTINO IOVANNITTI

Direttore della rivista

È passato poco più di un anno da quando si decise di dar vita ad una pubblicazione periodica dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila.

L'obiettivo negli auspici del Presidente Provinciale ing. Zia, era quello di aprire un dibattito costruttivo e trasparente tra tutti coloro che avevano la volontà e l'interesse a sostenere la strada dell'innovazione tecnologica e sociale.

Oggi, volendo fare un primo bilancio, non possiamo nascondere una moderata soddisfazione per un'iniziativa rivelatasi, peraltro, più difficile del previsto.

Abbiamo cercato di fare di LEONARDO un veicolo di diffusione delle novità e di confronto delle idee così come ci aveva invitato a fare il Presidente del Consiglio Nazionale ing. Giovanni Angotti, nel suo saluto augurale.

In questo senso abbiamo pubblicato articoli e contributi di numerosi colleghi impegnati in Enti, Università, Uffici pubblici oltre che nella libera professione.

Abbiamo divulgato chiarimenti interpretativi e circolari esplicative su Leggi e Decreti inerenti la nostra attività.

Abbiamo ospitato interventi di Amministratori Regionali, Provinciali e Comunali su temi e argomenti d'interesse generale e professionale.

L'obiettivo, lo sapevamo, non era facile da raggiungere e le difficoltà incontrate in questo primo anno lo confermano.

Tuttavia se, come noi speriamo, continuerà a confortarci l'aiuto e il contributo dei colleghi che ci sono stati vicini e di altri che speriamo vogliano cimentarsi con i temi da noi trattati, intendiamo continuare a lavorare, forti dell'esperienza accumulata, nella convinzione che le problematiche che sono dinanzi alla nostra professione necessitano sempre più di idee e di partecipazione.

La nostra rivista, com'era negli impegni assunti, vuole continuare ad essere, oggi più di ieri, uno strumento democratico al servizio di una professione che studia e lavora alla soluzione di problemi tecnici in una visione della nostra rappresentatività come forza sociale con la responsabilità di essere portatrice di valori condivisibili per l'intera comunità civile.



L'Ordine ed i soggetti professionali verso il terzo millennio

Padova - Abano Terme - 1998

Ing. GIUSEPPE ZIA

*Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia dell'Aquila*

Ll 43° Congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri si è svolto facendo dissolvere taluni dubbi avanzati alla vigilia, circa la possibilità che risultasse bloccato dai numerosi interventi programmati lasciando solo spazi residuali al dibattito delle forze di rappresentanza. Ma l'intervento dell'ex Ministro dei LL.PP., per quanto ha riguardato il ristretto ambito nel quale Egli intendeva ricondurre la nostra attività di rappresentanza, ha contribuito a riportare a livelli di guardia l'attenzione dell'Assemblea. In un solo anno, dall'ultimo Congresso, un tale intervento ci riportava indietro di anni nelle lotte di sopravvivenza e partecipazione sociale, evidenziando che altre forze avevano ben sostenuto i loro interessi.

Da parte nostra non ci siamo mai rifiutati di fornire la richiesta consulenza nella elaborazione dei regolamenti tecnici, ma non è solo questo che oggi ci può interessare per lo sviluppo civile, morale e sociale del consenso nazionale nel quale ci riconosciamo. Viviamo, infatti, un periodo in cui non si giustifica l'innalzamento di barricate tra intelligenze e Poteri istituzionali, del tipo di quelle che, ai tempi dell'Inquisizione, venivano erette e tenute ben salde, tra Fede e Ragione. L'Assemblea congressuale ha dimostrato a larga maggioranza, con il suo lavoro di sintesi, di aver maturato grande consapevolezza del nostro nuovo ruolo e non si è soffermata più di tanto sugli aspetti tendenti a limitare le nostre attività o ad incrinare la nostra compattezza, anche se qualche piccola smagliatura si è notata ma più come incidente di percorso che come volontà annullare il lavoro degli ultimi tre anni. La limitazione a partecipare allo sviluppo sociale, conducendoci nel ristretto ambito del nostro specifico professionale non è stata condivisa;

né doveva essere proposta in un momento in cui tutti dovrebbero essere chiamati a partecipare alla vita della collettività per la progettazione del suo futuro, nel quale si ritrovano certamente anche gli Ingegneri come cittadini ed esercenti una professione, che è stata regolamentata per il suo interesse sociale.

L'Assemblea congressuale ha lavorato con stile, maturità e sensibilità, non solo facendosi carico di aprire il congresso al dibattito, ma dimostrando di non voler recedere da posizioni guadagnate con grande impegno ed evidenziando che gli Ingegneri sono pronti a svolgere il loro ruolo di forza so-

*A fianco:
l'ing. Giuseppe Zia al
tavolo della Presidenza
del 43° Congresso
nazionale degli Ordini
degli Ingegneri.*

*Nelle pagine seguenti:
la sala durante il
Congresso.*





ziale, utile fin dal momento della formazione delle scelte, per quanto esse devono sottendere in termini di sostenibilità e concretizzabilità in tempi reali. Si è così recuperata la via maestra aperta dai due congressi precedenti, che avevano portato a sintesi il lavoro importante degli altri congressi, proponendo gli Ordini come rappresentanze di

una forza sociale, delineando le loro attività in ambiti di interessi generali e diffusi, e chiamando le professioni ad impegnarsi per l'occupazione e lo sviluppo sociale, in nuove possibili aggregazioni da proporre al nostro interno e nei rapporti interprofessionali. E ciò, in primo luogo, tra professioni tecniche, per poter partecipare con maggiore efficacia alla impegnative attività che l'intera società italiana dovrà sostenere a tutto campo per non soccombere al mito dell'Affare che regna imperterrito nel


mondo regolato dal mercato.

Su queste basi si è potuto delineare un assetto degli Ordini e dei soggetti professionali aperto alle esigenze di una società che si affaccia al terzo millennio, con tutto quanto esso già propone in termini di attività, poteri, mercati, comunicazioni, rappresentanze ed esigenze sociali.

In questo quadro emerge con forza il ruolo delle professioni, sia tradizionali che nuove, e l'opportunità di valorizzarle e di ricomprenderle nei processi di innovazione e programmazione, e quindi la necessità che esse siano presenti nell'ambito sociale, non solo per le qualificate attività individuali, ma anche in forma di attive e sostenute rappresentanze, disponibili all'interazione ad ampio spettro.

È questa una convinzione che dobbiamo farci carico di diffondere rapidamente, almeno per quanto attiene alle professioni tecniche, senza sminuire l'importanza dei rapporti con altre professioni, con le forze produttive, e con i più civili detentori di capitali. Diversamente non solo noi professionisti tecnici ma intere collettività soggiaceranno alle logiche di puro mercato, alla deindustrializzazione ed alla finanziarizzazione, che non favoriscono i rapporti con il territorio ed avvantaggiano la cultura dell'affare in alto loco, del "vuolsi così colà dove si puote e più non dimandare", dell'immateriale nell'interazione, talora spregiudicata, tra mercato e villaggio glo-





Poteri forti e, solo se ciò avverrà con la responsabilizzazione dei cittadini, potremo interagire direttamente e con più continuità almeno con altri Stati Europei, pur senza tralasciare la ricchezza, i valori e le opportunità che potrebbero offrire le culture mediterranee in una prospettiva di Pace e sviluppo. Tutti lo intuiscono ma solo pochi vogliono assumere comportamenti conseguenti. È allora necessario promuovere una cultura di collaborazione e partecipazione, e di diffonderla per dare forza a tutte quelle

bale, con detrimento per le civili esigenze da soddisfare.

Le minacce che incombono come conseguenza del voler considerare il mercato selvaggio come valore assoluto, anziché come opportunità di sviluppo ponderato e sostenibile, vanno senza dubbio allontanate per non restare vittime sacrificali della gestione del sottosviluppo economico. Questa, infatti, potrebbe estendersi anche ai più deboli tra i paesi industrializzati, con l'occasione dei ritardi nell'assestamento dei loro modi di gestione del Potere e quindi per l'assenza di assetti stabili di sistema da opporre a quei Poteri Forti, dei quali si resta potenziali vittime fino a che non si sarà in grado di resistergli, nell'interesse generale, attraverso uno Stato che sa esprimere le sue peculiarità in termini di Forza, Potere ed Autorità, riconosciutegli dai propri cittadini in modo democratico ed in nome di condizione di vita civili.

È questa la sfida da raccogliere per non soggiacere alle ingiustizie procurate dalle forze strumentalizzanti a grandissima valenza economica, nella loro strafottente certezza di potersi comunque giustificare nei confronti dei mediatori di consenso ed in nome dei processi di sostegno al progresso economico, di cui si ostentano capaci ed unici garanti nei tempi e modi che unilateralmente ritengono. È ormai tempo che anche i Poteri istituzionali del nostro Stato possano reggere l'urto strumentalizzante dei

rappresentanze che intendono creare utili sinergie di civiltà e sviluppo sostenibile a lunghissimi tempi. Anche noi procediamo nel senso della maturazione di queste convinzioni, perciò, partendo dal nostro osservatorio, prevediamo anche le possibilità ed i limiti da imporre al superamento evolutivo delle attuali strutture degli Ordini, in ter-




mini costruttivi e partecipativi, in un più complesso quadro dei modi di esercizio della professione, ma senza trascurare quelle necessità di matrice etica e professionale che l'innovazione non può tralasciare, per l'utilità che esse riversano sull'intero consesso sociale. Dagli scambi di esperienze che ci sono stati, a livello europeo e negli ultimi tempi, tra le rappresentanze ordinarie e quelle di tipo associativo, si è potuto constatare che il nostro modello organizzativo, di autocontrollo e rappresentanza, desta interesse, e che, con qualche aggiornamento all'attualità, potrà essere pienamente ed unanimemente condiviso nell'interesse di tutti, guardando al futuro in base alle utili esperienze del passato e senza subire colonizzazioni con sterili pretese mercantili.

Sappiamo di essere agenti promotori del mercato, il quale non si attiva senza prodotti e questi non si realizzano senza progetti, ma sappiamo anche di non essere soggetti mercantili, né sarebbe opportuno che lo fossimo ad esempio nei casi di attività professionale concomitante con la gestione di denaro pubblico. Le casistiche della complessità dei rapporti umani, che implicano interrelazioni con le attività intellettuali e professionali, sono tante e ne siamo consapevoli, perciò siamo pronti ed abbiamo lavorato per una revisione all'attualità delle strutture di rappresentanza e dei modi di esercizio della nostra professione. Sappiamo che il mondo cambia e come l'innovazione tecnologica può interferire con il sociale.

Ci siamo proposti solo per partecipare responsabilmente al cambiamento, per partecipare e promuovere il dialogo fra organizzazioni e professionisti di un'Europa unitaria che rispetti e valorizzi le forze ideali, intellettuali, economiche e sociali che la costituiranno, per fare cultura e promuovere l'esercizio delle professioni nell'interesse sociale, per affermare e divulgare sia la specificità della nostra professione che il ruolo di interesse pubblico delle nostre rappresentanze.

Ci aspetterebbe un lavoro impegnativo se chi dice di volere il cambiamento lo volesse realmente nell'interesse di tutti e se si volessero abbandonare le vecchie e superate logiche di gestione di un potere sempre più piccolo tra i poteri forti, vecchi e nuovi.

L'Italia ha ancora le forze per far diventare adulta quella che in Europa ritengono, al meglio, una giovane democrazia; non resta che valorizzarle in una nuova ottica di concertazione a livelli complessi per uno sviluppo realizzabile, sostenibile, e rispettoso almeno della dignità del cittadino, in un ambito di libertà e di giustizia sociale.





Costruzione del tunnel di accesso ai Laboratori INFN del Gran Sasso e di 2 nuove camere

NOTA ESPLICATIVA

Ing. BRUNO MARTELLA

*già Dirigente il Dipartimento Abruzzo - Agensud
già Professore a contratto di C. Idrauliche - Facoltà di Ingegneria - L'Aquila*

La nota si compendia in:

- A) Importanza a livello mondiale dell'INFN e pericolosità dell'attuale accesso.**
- B) Ruolo delle risorse idriche del Gran Sasso nell'ambito dell'approvvigionamento ad uso potabile nella Regione Abruzzo.**
- C) Il progetto delle opere:**
 - **Rapporto volumetrico nuove opere / opere esistenti**
 - **Impatto ambientale; Corredo al progetto del patrimonio di informazioni idrogeologiche e di previsioni di eventuali venute d'acqua.**

A) La realizzazione delle attuali strutture da parte dell'ANAS è iniziata 15 anni fa, mediante finanziamento delle leggi 32/82 e 231/84. L'ANAS ha provveduto, con successivi atti dal 1987 al 1991 alla consegna provvisoria dell'INFN delle opere civili e degli impianti ed ha preso l'impegno di "trasferire all'INFN il diritto di uso, ai sensi dell'art. 1 della Legge 32/82, una volta completati i lavori e collaudate le opere".

La vicinanza dell'autostrada Roma - L'Aquila - Teramo assicura in modo efficiente i collegamenti nazionali ed internazionali.

Completati verso la fine degli anni 80, i laboratori del Gran Sasso si sono affermati come la più importante struttura sotterranea, a livello mondiale, per ricerche nella fisica delle particelle senza acceleratori (la cosiddetta fisica astro-particellare).

Al Gran Sasso, sono stati ottenuti risultati di grande importanza scientifica primo fra tutti l'osservazione dei neutrini prodotti nel sole. Presso i laboratori del Gran Sasso operano circa 500 scienziati di cui quasi la metà

provenienti da Istituzioni scientifiche estere. Le loro attività più rilevanti sono osservazioni astronomiche fatte non guardando la luce, ma le particelle che penetrano lo spessore della montagna.

Nel trattato bilaterale Italia - USA per la cooperazione scientifica e tecnologica del Maggio 1995 si ricorda, esplicitamente che: la Comunità Scientifica degli Stati Uniti considera i Laboratori del Gran Sasso un'installazione dalle caratteristiche uniche, di interesse mondiale.

Questo interesse è stato ribadito nella nuova edizione del trattato, siglata nel Novembre 1997 dove si ricorda che fisici degli Stati Uniti sono attivi su quattro dei cinque grandi esperimenti al Gran Sasso e si sollecitano misure per incoraggiare la presenza per periodi di lunga durata degli scienziati USA nel corso di questi esperimenti.

In effetti, al momento, i Laboratori del Gran Sasso sono il terzo Laboratorio europeo per quanto riguarda l'affluenza di fisici degli Stati Uniti, dopo il CERN di Ginevra e DESY di Amburgo.

L'INFN sostiene rigorosamente i laboratori. Possiamo stimare che circa il 10% del bilancio annuo è destinato ai laboratori e agli esperimenti che in essi si svolgono.

Al momento attuale, gli spazi disponibili nei laboratori sono tutti assegnati ad apparati sperimentali funzionanti, in costruzione o comunque già approvati e finanziati dall'INFN e da analoghi Enti dei paesi stranieri. I grandi apparati sperimentali sono così distribuiti:

- LVD e GALLEX in Sala A;
- MACRO in Sala B;
- BOREXINO e ICARUS, in fase di costruzione, in sala C.

Oltre a questi, vi sono molti "piccoli" esperimenti, installati ove possibile, in particolare nelle gallerie di collegamento fra le sale.



Diverse altre proposte sperimentali sono allo studio o in lista di attesa. Le nuove proposte sono state esaminate dalla Commissione Scientifica dei Laboratori e presentate in Workshop e Conferenze Internazionali. Esse non saranno, nel complesso, gestibili con il normale Turn-over della sperimentazione.

Appare dunque indispensabile procedere finalmente alla realizzazione delle due nuove sale previste dalla legge 366/90.

La Galleria di servizio deve consentire una netta separazione tra i Laboratori e l'autostrada. Nonostante il collegamento attuale abbia funzionato al di là delle aspettative, l'assenza di una via di accesso indipendente alle sale crea problemi di sicurezza (per quanto riguarda la viabilità), di inquinamento e di ventilazione (l'attuale sistema aspira aria pulita attraverso una tubazione che corre sul soffitto della galleria autostradale). L'opportunità della Galleria di servizio è stata affermata più volte dall'ISPESL, chiamato per legge a fornire all'INFN consulenza sulle questioni di sicurezza. In data 7 Giugno 1993, la Commissione ISPESL, ribadiva "la necessità di realizzare una Galleria di Servizio, per ottenere, in modo autonomo dalla Galleria autostradale, l'accesso e l'uscita, anche di emergenza, del personale; l'alloggiamento di una adeguata condotta di ventilazione, nonché il posizionamento in sicurezza delle linee di controllo e allarme con il Centro Direzionale di Assergi".

Il problema è stato proposto con forza dall'incidente avvenuto in data 27/10/1996,

quando un banale corto - circuito nei Laboratori ha provocato fumo che hanno richiesto, per due ore, il blocco della canna autostradale Teramo - L'Aquila.

La questione è stata esaminata a fondo dalla Commissione per la sicurezza nell'autostrada e nei Laboratori, nominata dal Prefetto dell'Aquila, Dr. Iadanza, che ne ha riportato le conclusioni in una lettera inviata il 13 novembre 1996 alle autorità competenti: dopo aver ricordato che "è infatti bastato un incidente di poco conto, all'interno del Laboratorio di Fisica Nucleare, per causare la necessaria interruzione del traffico autostradale e, conseguentemente, notevoli disagi agli automobilisti che intendevano raggiungere L'Aquila o Roma", pur essendo state "esattamente rispettate tutte le procedure previste dal caso", il Prefetto ribadisce "l'inderogabile necessità della completa realizzazione delle opere previste dalla legge 366/90, opere che vedono ora la loro piena giustificazione nella dura realtà dei fatti appena verificatisi".

B) La presenza di venute d'acqua attraverso i lavori di escavazione delle gallerie autostradali era nelle previsioni dei competenti Uffici dell'ex Cassa per il Mezzogiorno - SAF: Servizio Acquedotti e Fognature - che da qualche decennio provvedeva a captare e trasportare presso i centri abitati abruzzesi le possibili valide risorse idropotabili, all'epoca drammaticamente necessarie, e successivamente, attestatesi ad un limite di discreta sufficienza via via che si provvedeva a migliorare lo stato delle reti distributrici cittadine - si coglie qui l'occasione per significare che nel campo del riassetto delle reti distributrici interne, purtroppo molto si deve ancora effettuare.

Precisamente, la risorsa idrica scaturita dal Traforo del Gran Sasso ha costituito in assoluto, al di là delle immense difficoltà pratiche per il prosieguo dell'escavazione autostradale, derivanti da tali evenienze, un provvidenziale assetto alle necessità di approvvigionamento per la città di L'Aquila ed i numerosi centri abitati ricadenti oggi sotto la gestione del CO.GE.R.I.

Tale risorsa si attesta, a fronte delle oscillazioni legate alle precipitazioni naturali globali annue, su lt./sec. 450 circa.

Detto valore medio di portata, stante il lungo tempo trascorso a fare inizio dall'evento della abnorme fuoriuscita idrica in corrispondenza dell'attraversamento della faglia di Valle Fredda, può oggi essere considerato ragionevolmente affidabile.

E' appena il caso di ricordare ancora che, a fronte dell'esigüe portate idriche, a servizio della città di L'Aquila negli anni sessanta che di fatto infirmavano lo sviluppo stesso della città e che derivavano dagli acquedotti del



Chiarino, S. Giuliano e Pile, venne realizzato nel 1970, dalla CASMEZ, l'acquedotto per sollevamento dalle sorgenti di Acqua Oria per lt./sec. 320. Questo evento rassicurò la città di L'Aquila dai gravi problemi per l'approvvigionamento idrico - come si poté leggere, sul filo storico, da una nota di ringraziamento del Sindaco dell'epoca.

Successivamente, la crescita dei fabbisogni della città dell'Aquila e dei centri limitrofi ha richiesto a pieno titolo l'immissione in rete delle sopramenzionate acque del Gran Sasso.

Nei primi anni ottanta, di fatto, attraverso l'acquedotto omonimo realizzato dalla CASMEZ esse raggiungono i serbatoi aquilani.

Pertanto il contributo idrico-potabile proveniente dal Gran Sasso, ora corredate da opportune ed importanti opere di protezione igienica, è oggi, sia per i sopravvenuti sempre crescenti fabbisogni, sia per ridurre in qualche misura le spese di energia elettrica per il sollevamento cui è sottoposto il summenzionato acquedotto di Acqua Oria, assolutamente indispensabile anche in considerazione che la costituzione degli innumerevoli Consorzi Acquedottistici costituitisi successivamente alla "gestione unitaria ex Cassa" rende impossibili altre fonti di approvvigionamento.

Come è noto gli ammassi acquiferi attraversati dalle gallerie autostradali nel versante teramano hanno dato luogo ad apporti idrici notevoli che mediamente si attestano su lt./sec. 800-900. Tali portate, stante il notevole periodo di tempo trascorso dalle iniziali venute ad oggi, possono ritenersi di grande affidamento per i fabbisogni delle popolazioni servite.


Detta risorsa idrica per la quale stanno per

essere iniziate adeguate ed interessanti opere di Difesa Igienica, assicura, assieme ad altre risorse minori, ma in modo prevalente, l'approvvigionamento idropotabile alla quasi totalità della Provincia di Teramo fatta esclusione di alcuni cospicui centri rivieraschi della provincia medesima.

Si può aggiungere, inoltre, che la notevole differenza di quota esistente tra il punto di uscita del flusso dalla galleria ausiliaria del Gran Sasso - lato Teramo - posta al di sotto delle carreggiate autostradali ed i centri da servire, mediamente poste a quote modeste s.l.m., permette la realizzazione di una ragguardevole centrale di produzione di energia elettrica.

In considerazione della accertata stabilizzazione delle venute d'acqua descritte sui due versanti e delle loro linee preferenziali ormai in equilibrio nei dintorni delle gallerie esistenti è da escludere che la realizzazione del terzo tunnel - peraltro posto al di sopra dei due esistenti - possa intercettare e conseguentemente depauperare le vene acquifere esistenti, mentre si potrebbe addirittura, in presenza di qualche modesta venuta, ipotizzare un arricchimento delle portate medesime.

C) Dal punto di vista planimetrico la Galleria dei servizi, della lunghezza complessiva di mt. 5556,70 imbocca in corrispondenza della progressiva 430 della Galleria autostradale di sinistra con un tracciato che si colloca per una lunghezza di mt. 4544 nell'interasse delle due Gallerie autostradali e che successivamente sorpassa la Via di sinistra, portandosi, nel tratto finale, della lunghezza di mt. 685, parallelamente ad essa, all'esterno, ad



una distanza di circa mt. 28, sboccando quindi nell'attuale Galleria TIR lato L'Aquila.

Altimetricamente la galleria di servizi imbocca ad una quota di mt. 35 superiore a quelle delle Gallerie autostradali, procede in contropendenza per un tratto di mt. 1470 fino a raggiungere la quota di mt. 15 al di sopra delle Gallerie autostradali e prosegue a tale quota fino alla progressiva 4740, - Punto del sovrappasso della Galleria della Via Sinistra, ove raggiunge il vertice altimetrico a quota 988.83.

Nel tratto successivo la livelletta scende con pendenza del 2,9% in direzione degli attuali Laboratori nei quali sbocca a quota 964,68.

Per quanto riguarda la progressiva della Galleria autostradale il punto di sorpasso suddetto è situato in corrispondenza della progressiva 5145, mentre il vertice altimetrico si colloca alla quota 973,21, alla progressiva 5333.

Pertanto alla tratta compresa tra le due progressive il drenaggio della Galleria autostradale corre in direzione dell'imbocco aquilano mentre quello della Galleria dei servizi corre in direzione teramana. Si ritiene utile indicare il rapporto volumetrico totale tra le opere che andranno ad eseguirsi e quelle esistenti.

Nuove opere

Sala D	m ³ 15.000
Sala E	m ³ 24.000
Tunnel	m ³ 175.000
Totale	m³ 214.000
Opere preesistenti	m ³ 1.780.000

Lo studio di impatto ambientale delle Sale e della Galleria dei servizi, previsto dalla legge n. 336, è stato completato nell'Ottobre del 1991.

Lo studio d'impatto ambientale ha consentito una conoscenza in dettaglio della situazione idrogeologica dell'ammasso roccioso interessato dalle nuove opere basata su:

- Le conoscenze sperimentali (Rilievi, Misure e Prove) ottenute durante la costruzione delle due Gallerie autostradali e dei precedenti Laboratori (1969-1986),
- Le nuove conoscenze acquisite con le indagini eseguite appositamente per il nuovo progetto durante il 1991, il cui svolgimento è stato seguito dalla "Commissione degli Osservatori", nominata ai sensi dell'art. 18 - Comma 5 della legge n. 67 dell'11/03/1988. Esse sono consistite in:
- N. 14 sondaggi a carotaggio eseguiti dalla Galleria di sinistra (direttrice Teramo - L'Aquila) lanciati in direzione del tracciato della nuova Galleria dei servizi, essenzialmente per il controllo delle zone di

faglia.

- N. 6 sondaggi realizzati a ventaglio da un apposito cunicolo in direzione dei nuovi Laboratori.
- N. 2 piezometri posti orizzontalmente - trasversali all'asse delle Gallerie.
- Misure e controlli di pressione e di portata in vari punti dell'acquifero lungo l'intero tracciato.

Con tali indagini, si è evidenziato:

- Una soddisfacente conoscenza dal punto di vista litologico e geomeccanico della situazione nelle formazioni rocciose da scavare.
- La piena assicurazione che lungo il tracciato della Galleria dei servizi non è in alcun modo reperibile acqua di falda ma solamente (e solo singole zone) acqua di percolazione verticale in quantità trascurabile: n. 10 sondaggi sono risultati del tutto asciutti e le venute d'acqua rilevate negli altri sono comprese tra l/s 002 e l/s 03.

La conferma che la situazione nell'ammasso roccioso interessato dai nuovi Laboratori è dal punto di vista idrogeologico analoga a quella precedentemente accertata in fase progettuale per i Laboratori già realizzati.

Gli scavi interesseranno un ammasso saturo a basso carico idrostatico e drenaranno quantitativi di acqua valutabili a diverse decine di l/s, che, tuttavia, per la locale situazione strutturale, saranno di fatto, per buona parte, sottratti al drenaggio attualmente realizzato dai Laboratori e non costituiranno, se non per una modesta parte, nuovi apporti.

Peraltro il progetto terrà conto di tutte le possibili venute in modo da restituirle correttamente all'acquedotto.

Alla ripresa della fase progettuale nel 1997 nuove misure e controlli sono stati effettuati circa le portate dei sondaggi precedentemente realizzati e le attuali pressioni idrostatiche nel massiccio.

I nuovi dati hanno confermato la situazione precedentemente accertata e la avvenuta stabilizzazione dei nuovi equilibri idrologici secondo l'assetto prima citato.

Di particolare rilievo è lo studio redatto dall'Università - Facoltà di Ingegneria - di L'Aquila nel Giugno 1997 che, mentre da un lato ha accertato una diminuzione progressiva dell'apporto meteorico al bacino di alimentazione dell'acquifero, dall'altro ha constatato la sostanziale stabilizzazione raggiunta dalle portate delle Gallerie attestatasi a 1,2 mc. /s..

Lo studio conclude confermando, in analogia con quanto osservato nello studio di impatto ambientale, la scarsa o nulla influenza delle nuove opere sull'acquifero.





L'attività urbanistica ed edilizia nella nostra città

Ing. FRANCESCO BONANNI

*Assessore all'Edilizia e Pianificazione Attuativa
del Comune dell'Aquila*

Tra le iniziative che possono caratterizzare l'attività urbanistica ed edilizia delle nostre città assumono sempre più rilievo quelle finalizzate al potenziamento ed recupero della struttura urbana esistente ed alla riqualificazione delle zone degradate e, non ultimo, delle periferie.

La tendenza della cultura urbanistica si rivolge con maggior attenzione ad iniziative tematiche e settoriali rivolte verso settori produttivi e sociali che poco, o mai, sono stati presi in considerazione nel corso degli anni passati.

In questa logica ed al fine di rilanciare l'attività edilizia che come ben noto ha vissuto momenti più esaltanti dell'attuale, l'Amministrazione Comunale di L'Aquila ha inteso proporre due distinte iniziative con le quali intende perseguire l'ambizioso obiettivo di rilanciare l'attività turistica del Comune e riqualificare l'immagine della città, da un lato, ed attuare le zone destinate a verde pubblico dall'altro.

La prima iniziativa fonda sulla proposta di un bando pubblico concorrenziale in forza del quale gli operatori del settore e gli imprenditori, in genere, possono proporre iniziative tese allo sviluppo della ricettività, della ristorazione e delle attrezzature sportive.


La monetizzazione delle aree da cedere, invece, ha finalità sostanzialmente diverse e mediate dalle attività dei privati.

Alcune norme del vigente P.R.G. impongono la cessione di porzioni di aree private al momento del rilascio delle concessioni edilizie al fine di poter realizzare spazi di parcheggio e/o di verde pubblico.

A fronte della promessa di cessione (stigmatizzata da atti unilaterali d'obbligo) la maggior parte delle aree in parola è localiz-

zata in posizioni inaccessibile o ha dimensione non adatta allo scopo per il quale il Comune dovrebbe acquisirle, cosicché è sembrato opportuno proporre il "riscatto" delle aree promesse in cessione (almeno di parte di esse) e reinvestire le somme introitate su quelle aree che l'Amministrazione intenderà comunque acquisire.

In tale maniera si ritiene di raggiungere un duplice obiettivo: realizzare concretamente spazi di parcheggio e aree di verde pubblico; restituire ai cittadini piccole porzioni di terreno non utilizzabili e spesso già occupate e concretamente inserite nelle pertinenze della loro abitazione.



Promozione programma per lo sviluppo delle attività ricettive e ricreative nel Comune dell'Aquila

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che è tra gli obbiettivi dell'Amministrazione il rilancio dell'attività edilizia nel Comune con particolare riferimento a quelle iniziative con finalità pubbliche e di interesse collettivo;
- che, parimenti, deve essere annoverato tra gli obbiettivi prioritari da perseguire per il rilancio dell'intera economia aquilana, il potenziamento sia delle strutture ricettive e ricreative presenti sul territorio comunale, che dell'intero settore turismo.

Ritenuto utile ed opportuno proporre iniziative finalizzate al coinvolgimento degli operatori economici al fine di prevenire, in tempi brevi, all'acquisizione di proposte concrete per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati;

Considerato:

- che in occasione del prossimo Giubileo occorre promuovere iniziative in grado di migliorare la ricettività del Comune, di potenziare le attività ricreative e di riqualificare l'immagine turistica della Città;
- che è necessario dare la massima diffusione all'iniziativa al fine di ottenere il coinvolgimento del maggior numero di operatori e/o imprenditori, acquisire il maggior numero di proposte predisponendo, quindi, un programma operativo da eventualmente ricomprendere in una specifica variante al P.R.G. per fornire allo stesso la necessaria validità urbanistica;
- che le proposte saranno valutate sotto i profili della qualità urbana ed architettonica, della fattibilità economica e resa in termini di servizio e di immagine per la Città, con particolare riferimento agli interventi che favoriscano il recupero del patrimonio edilizio, che siano dotati di infrastrutture o adeguatamente supportati da quelle esistenti;

Ritenuto necessario, per il perseguimento delle finalità descritte, proporre un bando di confronto pubblico recante l'obbiettivo dell'Amministrazione, i requisiti richiesti ed i contenuti sommari che le proposte dovranno avere;

Considerato opportuno procedere, per l'esame delle proposte secondo i suddetti contenuti del bando, alla costituzione di una specifica commissione, composta dal Sindaco, dall'Assessore all'Urbanistica, dall'Assessore

al Turismo e promozione turistica, dal Dirigente del Settore Sviluppo Urbanistico e da un funzionario dello stesso settore, con funzioni di segretario.

Ritenuto quindi necessario deliberare in merito;

Vista la Legge 142/90;

DELIBERA

- 1) Di promuovere, per quanto in premessa, la realizzazione di un Programma per lo sviluppo delle attività ricettive e ricreative nell'ambito comunale.
- 2) Di approvare il bando per la pubblicazione della suddetta iniziativa come da schema allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale.





3) Di costituire una specifica commissione, per l'esame delle proposte presentate e la formazione delle graduatorie secondo i criteri riportati in narrativa, composta dal Sindaco, dall'Assessore all'Urbanistica, dall'Assessore al Turismo o suo delegato e promozione turistica, dal Presidente della 2ª Commissione consiliare, dal Dirigente del Settore Sviluppo Urbanistico e da un funzionario dello stesso settore con funzioni di segretario.

4) Di specificare che per opere finalizzate all'attività ricettiva si intendono tutte le strutture alberghiere e quelle di cui alla L.R. 75/95, nonché le attrezzature di supporto all'attività ricettiva e tutte le attrezzature ristorative, mentre per attrezzature ricreative si intendono tutte quelle finalizzate allo svago, al divertimento ed all'intrattenimento oltre le attrezzature sportive.

5) Di determinare, per l'esame delle proposte presentate, i seguenti criteri:

- saranno prese in considerazione solo le proposte che avranno, a giudizio della Commissione, la maggior valenza architettonica e si inseriranno compiutamente nel tessuto urbano esistente privilegiando forme di integrazione strutturale e sociale, con particolare riferimento agli interventi tesi al recupero del patrimonio edilizio, che siano dotati di infrastrutture o adeguatamente supportati da quelle esistenti;
- saranno prese in considerazione solo le proposte per le quali sarà dimostrata analiticamente la economicità, la redditività e soprattutto la copertura finanziaria, possibilmente attraverso specifica documentazione finalizzata a garantire la realizzabilità delle opere proposte;
- saranno prese in considerazione solo le proposte che contribuiranno, in maniera inequivoca, al potenziamento delle attività turistico-ricettive, di quelle ricreative e comunque tendano al miglioramento dell'immagine del Comune;
- saranno prese in considerazione solo le proposte fattibili dal punto di vista ambientale, non precluse da eventuali vincoli e per le quali sarà dimostrata la disponibilità delle aree;
- le iniziative ritenute idonee ed inserite in apposita graduatoria, saranno ricomprese, ove necessario, in una specifica variante al P.R.G. La destinazione urbanistica dell'area oggetto di intervento se modificata a seguito dell'accoglimento della proposta, sarà retrocessa alla destinazione originale qualora entro un anno dalla data di approvazione dei progetti non siano iniziati i relativi lavori. I terreni medesimi non potranno essere oggetto di transazione di alcun genere, ferma la retrocessione di cui sopra.

6) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

7) Di mandare copia della presente deliberazione al Settore Affari Generali, al Settore Sviluppo Urbanistico, al Settore Servizi Finanziari per quanto di rispettiva competenza.

PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE E RICREATIVE NEL COMUNE DI L'AQUILA

AVVISO DI CONFRONTO PUBBLICO CONCORRENZIALE PER LA SELEZIONE DI PROGRAMMI EDILIZI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA RICETTIVITÀ ED AL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE RISTORATIVE E RICREATIVE.

IL SINDACO

Vista la deliberazione di Giunta Comunale con la quale l'Amministrazione, in occasione del prossimo Giubileo, ha inteso proporre interventi per il rilancio dell'attività turistica nel Comune,

RENDE NOTO

È indetto un pubblico confronto per la selezione di proposte edilizie finalizzate al potenziamento delle attività ricettive, ristorative e delle attrezzature ricreative, secondo i contenuti della deliberazione sopra richiamata.

Tutti gli interessati potranno far pervenire le proposte progettuali al Comune di L'Aquila - Settore Sviluppo Urbanistico, Servizio Pianificazione, Via Roma - Pal. Del Tosto - entro le ore 12 del giorno 20 novembre 1998.

Le proposte, sotto forma di progetto di massima, dovranno consentire la valutazione dell'iniziativa sia sotto il profilo della qualità architettonica e dell'inserimento strutturale ed ambientale, sia sotto il profilo della fattibilità economica e della resa in termini di servizio e di immagine per il Comune e saranno valutate secondo i criteri di cui alla richiamata deliberazione G.C.

Le proposte dovranno essere presentate in plico sigillato, recante la dicitura «Programma per il potenziamento delle strutture ricettive e ricreative», a mano o a mezzo di raccomandata postale, irrevocabilmente entro il termine sopra indicato, pena la irricevibilità.

Dalla Residenza Municipale

L'ASSESSORE

(Ing. Francesco Bonanni)

IL SINDACO

(Avv. Biagio Tempesta)



L'ingegneria naturalistica per la difesa delle aree protette



Ing. ANTONIO RUFFINI

Presidente Associazione Culturale
"Insieme per il centro Abruzzo"

A Sulmona nel cuore del sistema dei parchi abruzzesi, si è svolto un Convegno regionale sul tema: "L'INGEGNERIA NATURALISTICA per la difesa del territorio: quali prospettive nella Regione dei parchi" organizzato dall'Associazione Culturale "INSIEME PER IL CENTRO ABRUZZO" in collaborazione con il C.N.R. Servizio di Ricerca e Sperimentazione nelle Aree Protette di Napoli e l'A.I.P.I.N. Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica.

Il Convegno nelle intenzioni degli organizzatori aveva il duplice scopo di:

- **informare** la Regione Abruzzo dell'esistenza di una specifica disciplina della Ingegneria, quella Naturalistica, che dovrebbe essere tenuta in considerazione per lo sviluppo delle aree protette, come i parchi per es. di cui l'Abruzzo è il più ricco d'Italia se non addirittura dell'Europa;
- **realizzare** anche nella nostra regione una Sezione Regionale di Ingegneria Naturalistica con l'obiettivo di valorizzare le professioni tecniche.

A tale fine, è stata davvero preziosa la collaborazione fornita dall'ordine degli Ingegneri della Provincia de L'Aquila che, a seguito della partecipazione al Convegno, si è fatto portavoce presso tutti gli altri ordini degli Ingegneri della Regione del messaggio lanciato. Occorre, pertanto, istituire al più presto una Sezione di Ingegneria Naturalistica provinciale, o meglio regionale, che integri i campi di applicazione, lasciati vuoti dall'Ingegneria tradizionale, in cui è necessario operare con **tecniche compatibili** con l'ambiente. Ci sono, infatti, settori specifici delle professioni intellettuali, in cui è necessario operare con tecniche *ad hoc* nell'interesse pubblico.

I suoi campi di applicazione, infatti, sono vari e spaziano dai problemi di erosione dei versanti, frane, sistemazioni idrauliche in zone montane a quelli di risanamento ambientale

delle infrastrutture varie (scarpate stradali e ferroviarie), delle cave e discariche, delle sponde dei corsi d'acqua, dei consolidamenti costieri, ecc. tutti interventi che in una regione a forte "valenza ambientale", possono e devono essere operati con le tecniche dell'Ingegneria Naturalistica.

Con tale disciplina, infatti, il problema dell'impatto ambientale viene risolto senza compromettere:

- né l'aspetto naturalistico, in quanto non si tratta di semplice copertura a verde ma della ricostruzione o innesco di ecosistemi paranaturali mediante l'impiego di specie autoctone
- né l'aspetto estetico-paesaggistico perché realizza un'azione di "ricucitura" con il paesaggio circostante.

Questa disciplina che utilizza le piante vive come materiale da costruzione, in abbinamento con materiali inerti tradizionali e non (legno, pietrame, geotessuti, biostuoie, ecc.) è divulgata in Italia dall'A.I.P.I.N., che ha la sua sede a Trieste, in Corso Italia n° 23 dove è stata fondata nel 1989, allo scopo di informare e formare dei tecnici mediante congressi, escursioni tecniche, corsi di formazione e aggiornamento, pubblicazioni e progetti di ricerca.

Attualmente, l'appartenenza all'A.I.P.I.N. non dà diritto al titolo di ingegnere, ma è opportuno che gli Ingegneri si interessino delle problematiche di ingegneria naturalistica prefissando un utile obiettivo per tutta la società civile.

È possibile, infatti, evitare che altre professioni intellettuali continuino ad erodere spazi alla nostra professione regolamentata da precise norme emanate dall'ordine degli Ingegneri, **ampliando** il nostro campo di azione, espletando attività intellettuali di interesse pubblico in settori in cui attualmente esse vengono esplicitate al minimo.





OPERE EDILIZIE MINORI

Denuncia di inizio attività in zona vincolata

Ing. ELIO MASCIOVECCHIO

Consigliere dell'Ordine

La facoltà di ricorrere alla Denuncia d'Inizio Attività per la realizzazione di numerose opere edilizie cosiddette minori da parte del privato è stata sancita dall'art. 4, commi 7-15, del decreto legge n° 398 del 1993, convertito con modificazioni in legge n° 493 del 1993 e, per quanto di interesse in questo articolo, integrato dall'art. 2, comma 60, della Legge n° 662 del 1996 (N.d.A. la Finanziaria) ha creato numerosi problemi all'interprete e, di conseguenza, anche a tutti coloro che sono chiamati a darvi attuazione.

Questi problemi non riguardano soltanto la determinazione di quali interventi poter annoverare tra quelli previsti, ma anche l'individuazione dei presupposti e dei requisiti che legittimano il ricorso del privato a questo particolare strumento.

In questo articolo ci si soffermerà su gli ultimi aspetti citati, relativi, cioè, alle cosiddette "condizioni" per il ricorso alla denuncia d'inizio attività i cui presupposti e requisiti sono definiti dal combinato disposto dei commi 8 e 11 dell'art. 4 sopracitato, ed alle sanzioni previste dallo stesso articolo ai commi 11 e 15 lasciando il primo argomento di discussione all'intervento di chi vorrà approfondire l'argomento.

I presupposti perché il privato abbia la facoltà di realizzare gli interventi di cui al comma 7 dell'art. 4 previa semplice comunicazione all'amministrazione comunale, sono indicati dalle lettere a) e b) del successivo comma 8, che così dispongono:

a) *gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939 n° 1089, 29 giugno 1939, n° 1497 e 6 dicembre 1991, n° 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 27 giugno 1985, n° 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n°*

431, o dalla legge 18 maggio 1989, n° 183, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storicoartistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;

b) *gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediata-*



mente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.

È opportuno ricordare che tali condizioni sono necessarie ma non sufficienti in quanto per la realizzazione delle opere previa denuncia occorre anche la conformità di queste ultime agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie ai sensi del comma 11 dell'art. 4 in esame.

La restrizione imposta all'attività del privato derivante dal soddisfacimento delle condizioni di cui alla lettera a) è giustificata nella necessità di impedire la "liberalizzazione" di certi interventi del privato su beni assoggettati a particolari vincoli, la realizzazione dei quali sia quindi possibile solamente dopo aver ottenuto il consenso dell'autorità preposta alla loro salvaguardia.

L'individuazione in questi termini della ragione della limitazione posta dalla lettera a) del comma 8 è suffragata nel successivo comma 15, il quale disciplina il caso in cui, entro i venti giorni successivi alla presentazione della denuncia, venga riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite per il ricorso ad essa, e stabilisce, tra l'altro, che: *"Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili... mediante acquisizioni di autorizzazione, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati..."*

Alla luce di questa disposizione sembra, quindi, che **la presenza di uno dei vincoli in esame non precluda in modo assoluto l'utilizzo della denuncia d'inizio**, ma impedisca il ricorso a questo strumento soltanto a coloro che non abbiano preventivamente ottenuto il consenso, o anche i consensi quando l'immobile sia assoggettato ad una pluralità di vincoli, della diversa autorità posta a tutela del particolare interesse salvaguardato dalla presenza del vincolo, naturalmente quando un atto di assenso sia previsto dalle relative norme di settore, e non si tratti invece di un bene sul quale non sia possibile effettuare alcun intervento.

Del resto una diversa lettura di queste disposizioni, che ammettesse l'esibizione del nulla-osta solo in sede di presentazione della seconda denuncia d'inizio di attività, dopo l'inibizione dell'intervento da parte del sindaco, appare irragionevole e defatigante tanto per il cittadino quanto per l'amministrazione.

Questo articolo vuole essere un contributo per i tecnici, in maniera da potersi proporre in maniera propositiva nei confronti delle Amministrazioni, e per le Amministrazioni Comunali affinché chiariscano in maniera univoca ed efficace l'applicabilità o meno di quanto esposto.





L'Ufficio Tecnico Erariale di L'Aquila con nota dell'8 ottobre 1998 prot. n. 8520, ha convocato gli Ordini Professionali per il giorno 22 ottobre 1998 alle ore 9,30 per attuare i controlli previsti che hanno dato gli esiti di cui all'allegato verbale.

Ufficio Tecnico Erariale - L'Aquila

Prot. n. 9106

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 9,30, previa convocazione prot. n. 8520 del 8\10\98 inviata alle categorie Professionali, si sono riuniti presso l'Ufficio Tecnico Erariale di L'Aquila i Sigg.ri:

- Dr. Ing. Salvatore GIAMBRA, delegato dal Dirigente dell'U.T.E. di L'Aquila;
- Capo Tecnico Paolo VALENZA, tecnico della sezione IV;
- Dr. Ing. Elio MASCIOVECCHIO, rappresentante dell'ordine degli Ingegneri
- Dr. Arch. Gianlorenzo CONTI, rappresentante dell'ordine degli Architetti;
- Dr. Carmelo RIZZONE, rappresentante dei Dottori Agronomi e Forestali;
- Geom. Alessandro SALVATORI, delegato dal Sig. Aldo SALVATORI rappresentante dei Periti Agrari;

per procedere alle operazioni di controllo disposte dalla Direzione Centrale del Catasto con Ministeriali n. 305/T del 23/12/96 e n. 3005 del 24/02/97.

Si premette che nel semestre Settembre 1997 - Febbraio 1998 sono state individuate le nuove costruzioni e le variazioni da sottoporre a controllo in misura pari al 5% di quelle presentate.

Tali variazioni sono state elaborate da 109 Tecnici il cui elenco viene allegato al presente verbale.

Secondo le disposizioni ricevute, occorre individuare con criteri di casualità 11 nominativi pari al 10% di 109 e a tal fine vengono inseriti in un'urna appositi foglietti preventivamente numerati da 1 a 109 e piegati in quattro avendo stabilito la corrispondenza numero/Tecnico secondo il citato allegato elenco.

Vengono estratti dall'urna i sottoelencati numeri, corrispondenti ai nominativi a fianco segnalati:

- n. 76 Geom. MONTANARO
- n. 12 Ing. Giuseppe CARESTA
- n. 6 Ing. Gabriele ANTONINI
- n. 22 Ing. Carmine D'ANDREA
- n. 57 Geom. Fernando GATTA
- n. 48 Geom. Antonio FATA
- n. 30 Ing. Vincenzo DEL VECCHIO
- n. 19 Geom. Angelo COLANGELO
- n. 91 Geom. Angelo SALVATI
- n. 106 Geom. Cristian TRINCHINI
- n. 94 Geom. LIOTTA

Saranno individuate tutte le pratiche presentate nel semestre in esame dai suddetti Tecnici ed agli stessi saranno inviate comunicazioni, per effettuare i prescritti sopralluoghi in contraddittorio.

Sarà cura dei citati Tecnici contattare con congruo anticipo i proprietari degli immobili da sopralluogare.

Terminate le operazioni, la riunione si conclude alle ore 10.30.

Letto, confermato e sottoscritto.



Consiglio Nazionale degli Ingegneri presso il Ministero di Grazia e Giustizia

Circolare n. 240 - Roma, 10.9.1998

IVA - Prestazioni professionali rese da ingegneri pubblici dipendenti Soggetti passivi ai fini dell'IVA

*Si riporta di seguito il parere reso dal Ministero delle Finanze in data 26.5.1998
con nota del Serv. III - Div. 7^a - prot. n. III-7-1998/78218*

L'ufficio del Coordinamento Legislativo ha trasmesso alla scrivente il quesito del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri con il quale si chiede di conoscere quale sia il trattamento tributario da applicarsi, agli effetti dell'IVA, ai compensi per prestazioni professionali rese dagli ingegneri che siano nel contempo pubblici dipendenti, e ciò anche alla luce della nuova disciplina del tempo parziale nel pubblico impiego prevista all'art. 1, commi da 56 a 65 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al riguardo occorre premettere che gli artt. 1 e 5 de D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevedono che sono soggette all'IVA le prestazioni di servizi rese, nell'esercizio di arti o professioni, da parte di persone fisiche per l'esercizio anche in forma associata delle attività stesse. A tal fine si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni rese dai citati soggetti che svolgono per professione abituale, ancorché non esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo, con la sola esclusione dei servizi inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.

Nel caso di specie, considerato che le prestazioni rese dagli ingegneri, analogamente a quelle rese da altri professionisti quali medici, avvocati, ecc., costituiscono l'esplicazione della loro specifica attività professionale, la scrivente ritiene che le stesse realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto qualora siano svolte in modo abituale, sistematico e non occasionale. È da considerare ininfluenza la circostanza che le stesse non siano esercitate dai professionisti interessati in modo esclusivo ma contemporaneamente ad altre attività rientranti in un rapporto di lavoro dipendente.

Tale previsione di imponibilità non sussiste nel caso in cui il pubblico dipendente esegue prestazioni professionali nella detta qualità per incarico della pubblica amministrazione di appartenenza. In quest'ultima



ipotesi le prestazioni rese, integrando la fattispecie di lavoro dipendente, fanno venir meno il presupposto oggettivo di imponibilità al tributo e restano soggette alla disciplina prevista per il lavoro dipendente.



Schema di convenzione per incarichi professionali di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione

D. Lgs. n° 494/96

**Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila
Verbale n° 577 del 9 luglio 1998**

OGGETTO: COMMITTENTE
LAVORI DI

Norme e condizioni che regolano l'incarico di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione,

TRA

L'Amministrazione di Partita I.V.A. n° c.f. n°
di seguito indicata come "Committente" rappresentata dal legale rappresentante nella figura del Sig.
.....

(in alternativa)

La Società Partita I.V.A. n° c.f. n°
di seguito indicata come "Committente" rappresentata dal legale rappresentante nella figura del Sig.
.....

(in alternativa)

Il Sig. Partita I.V.A. n° c.f. n°
di seguito indicato come "Committente"

ED

il Sig. di seguito indicato come "Professionista"

- Ing. nato a il
iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al n°
con recapito in Via n° - Tel.
c.f. n°: - Partita I.V.A. n°:

si stipula quanto segue:

A- NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico di:

- a) Coordinatore per la progettazione (art.4 comma 1 D. Lgs. 494/96);
- b) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art.5 comma 1 D. Lgs. 494/96);

consistente nella predisposizione degli elaborati e/o nella effettuazione delle prestazioni di seguito descritte:

1) Coordinatore per la progettazione:

Il coordinatore per la progettazione dovrà espletare le seguenti prestazioni:

- 1.a redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.12 del D. Lgs. 494/96 e del piano generale di sicurezza di cui all'art.13 del D. Lgs. 494/96;
- 1.b predisposizione del fascicolo contenente informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori all'atto di eventuali lavori successivi all'opera realizzata. Tale fascicolo dovrà essere predisposto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 26.05.1993

2) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà espletare le seguenti prestazioni:

- 2.a Assicurare tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli art.12 e 13 del D. Lgs. 494/96 e delle relative procedure di lavoro;
- 2.b adeguare i piani di cui agli art.12 e 13 del D. Lgs. 494/96 ed il fascicolo di cui all'art.4 comma 1 lett. b) in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- 2.c organizzare i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- 2.d verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- 2.e proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto 494/96, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- 2.f sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

ART. 2 - Compensi

2.1) Considerazioni generali:

Per la determinazione degli importi si è fatto riferimento alle classi e categorie come individuate al successivo art.8.

2.2) Onorario per la prestazione di Coordinatore per la Progettazione

Op: onorario per le prestazioni del coordinatore della progettazione;

I: importo dei lavori (art. 15 della tariffa);

A: aliquota percentuale della tabella A per la classe e categoria dell'opera;

R: somma desunta dalla Tariffa Professionale, in analogia per prestazioni esecutive e di capitolati e contratti, come aliquota c) corrispondente al progetto esecutivo e della aliquota f) capitolati e contratti desunte dalla tabella B con riferimento alla classe e categoria di appartenenza dell'opera;

R1: percentuale maggiorativa variabile applicata sulla somma delle voci c) ed f) della tabella B in relazione a quanto sotto indicato.

Il coefficiente R1, tenendo anche nel giusto conto le considerazioni di ordine generale già note, sarà espresso dalla seguente formula: $R1 = 1 + \sum r_i$ dove i coefficienti r_i assumono i valori di seguito esplicitati:

r ₁	redazione del piano di coordinamento (art. 12):	0,15
r ₂	complessità del fascicolo previsto dalla lettera b) dell'art. 4:	0,05
r ₃	redazione del piano generale di sicurezza (art. 13):	0,10
r ₄	tipo e novità delle lavorazioni impiegate:	0,03
r ₅	organizzazione del cantiere, sua ubicazione e difficoltà degli accessi:	0,04
r ₆	complessità dei lavori previsti e loro durata:	0,03
r ₇	presenza di lavori di manutenzione; numero delle imprese e loro consistenza, numero degli artigiani ipotizzati per eseguire i lavori:	0,10

Nota: per ogni riproposizione ripetitiva dei contenuti degli elaborati curati dal coordinatore, nel caso in cui l'importo dei lavori I, considerato a base di calcolo dell'onorario, sia riferito ad una singola opera e gli elaborati interessino due o più opere simili:

R1=0,15

2.3) Onorario per la prestazione di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

$$Oe = I \times A \times S \times S1$$

Oe: onorario per le prestazioni del coordinatore per l'esecuzione dell'opera;

I: importo dei lavori;

A: aliquota percentuale individuata nella tabella A per la classe e categoria dell'opera;

S: somma desunta dalla Tariffa Professionale in media ed in analogia alle prestazioni di direzione e liquidazione lavori, pertanto il valore di S è definito pari a 0,30;

S1: percentuale maggiorativa variabile applicata su S e determinata in relazione a quanto sotto indicato.

Il coefficiente S1, tenendo anche nel giusto conto le considerazioni di ordine generale già note, sarà espresso dalla seguente formula: $S1 = 1 + S$ si dove i coefficienti si assumono i valori di seguito esplicitati:

s ₁	adeguamento del piano di coordinamento (art. 12):	0,10
s ₂	adeguamento del fascicolo previsto dalla lettera b) dell'art. 4:	0,05
s ₃	adeguamento del piano generale di sicurezza (art. 13):	0,10
s ₄	coordinamento ed organizzazione dell'attività e della reciproca informazione tra più datori di lavoro, lavoratori autonomi:	0,05
s ₅	coordinamento tra più imprese ai sensi dell'art. 15:	0,05
s ₆	complessità dei lavori previsti e loro durata:	0,07
s ₇	esecuzione di lavori di manutenzione:	0,08
s ₈	particolare impegno di presenza del coordinatore in cantiere per la tipologia degli interventi:	0,10

L'importo minimo della prestazione è indicato in lire 2.500.000.

Sono poi nei casi sotto richiamati da considerare, in aggiunta agli onorari come sopra calcolati, eventuali altri compensi da prevedere quando il cantiere è servito da imprese di media e modesta entità e/o da artigiani (lavoratori autonomi). In tal caso esiste obiettivamente un impegno maggiore del Coordinatore. Tale impegno va valutato con una ulteriore maggiorazione prevista in analogia del 2° comma dell'art. 17 della Tariffa Professionale, ma nella massima del 40%.

ART. 3 - Spese e compensi accessori

Il rimborso delle spese e dei compensi accessori per le prestazioni di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori assimilato per analogia a quanto previsto agli artt. 4 e 6 o 13 della Tariffa Professionale ed è fissato nella misura forfetaria del¹ dell'onorario come ricavato dall'applicazione delle formule di cui all'art.2.

ART. 4 - Copertura finanziaria e modalità di pagamento delle competenze professionali.

I pagamenti dei compensi, sia in acconto che a saldo, avverranno in conformità delle specifiche delle competenze professionali, vistate dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila secondo le modalità appresso specificate, fermo restando le prescrizioni dell'art. 9, IV comma, della legge 143/49:

- l'onorario di coordinatore per la progettazione, verrà liquidato nella misura complessiva, ad approvazione del

¹ Variabile da un minimo del 30% ad un massimo del 60% dell'onorario come ricavato dall'applicazione delle formule di cui all'art. 2.

progetto, salvo quant'altro disposto dalla presente convenzione;
 - l'onorario di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, verrà liquidato in base ad acconti corrisposti in occasione dell'emissione di ogni stato d'avanzamento dei lavori, giusto art.9, Il comma della Legge n°143/1949;
 In adempimento del 5° comma dell'art. 55 della Legge 8.6.1990 n° 142 e dell'art. 23 della Legge 24.4.1989 n° 144, l'Amministrazione dichiara di aver stanziato i mezzi economici per il pagamento degli onorari e spese, il cui importo presunto, come da allegato preventivo, da definire comunque a consuntivo, è quantificabile in £

Tali compensi potranno variare in più o in meno in funzione dell'importo effettivo delle opere progettate ed eseguite e delle prestazioni realmente effettuate.

Qualora l'opera progettata non fosse eseguita e la prestazione di Coordinatore per la progettazione fosse stata svolta in tutto o in parte, al professionista spetta il saldo dell'onorario e delle spese afferenti le prestazioni rese, fino a quella data, come coordinatore per la progettazione.

Tale saldo dovrà avvenire comunque entro e non oltre i successivi 60 giorni e la prestazione si intende effettuata parzialmente, talché l'importo dell'onorario va incrementato del 25% ex art. 18 della Tariffa Professionale.

Qualora l'opera progettata non fosse solo in parte eseguita e la prestazione di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori fosse stata svolta solo in parte, al professionista spetta il saldo dell'onorario e delle spese afferenti le prestazioni rese, fino a quella data, come coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Tale saldo dovrà avvenire comunque entro e non oltre i successivi 60 giorni e la prestazione si intende effettuata parzialmente, talché l'importo dell'onorario va incrementato del 25% ex art. 18 della Tariffa Professionale.

ART. 5 - Norme generali di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento, oltre che alle norme del Codice Civile, alle norme della Legge 2.3.1949 n° 143, di approvazione della Tariffa Professionale Ingegneri e Architetti e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni, che si intende qui integralmente riportata, nonché delle specifiche interpretazioni tariffarie date dall'Ordine degli ingegneri della Provincia dell'Aquila.

ART.6 - Termini di presentazione - elaborati afferenti il coordinatore della progettazione

Il Coordinatore della progettazione si impegna a consegnare gli elaborati previsti per la propria prestazione di entro il termine di mesi dalla consegna del progetto esecutivo dei lavori, recepito dal Committente.

ART. 7 - Inadempienze contrattuali

1. I termini stabiliti per la consegna del lavoro sono impegnativi per il Professionista, il quale non può derogarvi se non per gravi e giustificati motivi. Nel caso in cui il Professionista non consegna gli elaborati nei termini previsti dal precedente art. 6, verrà applicata una penale computata in ragione dello 0,5% (zerovirgolacinque per cento) dell'onorario escluso i compensi accessori per ogni decorso scaglione di 10 (dieci) giorni di ritardo.
2. Nel caso in cui il ritardo ecceda la durata di 6 (sei) mesi, per cause imputabili solo al professionista, l'Amministrazione, potrà con deliberazione motivata, stabilire la revoca dell'incarico: in tal caso compete al Professionista il compenso per la sola prestazione parziale fornita fino alla data della deliberazione decurtato della penale maturata secondo i disposti del precedente punto.

ART. 8 - Classi e Categorie d'applicazione (Legge 143/49 art. 14)

Le percentuali per il calcolo dell'onorario per la progettazione vengono dedotte, ai sensi dell'art. 14 della Tariffa Professionale dalle tabelle A e B allegate alla Tariffa Professionale e fanno riferimento alle classi e categorie di seguito elencate:

- lavori relativi a opere di	classe	categoria
- lavori relativi a opere di	classe	categoria
- lavori relativi a opere di	classe	categoria
- lavori relativi a opere di	classe	categoria

con salvezza di introduzione di nuove classi e categorie al verificarsi dei casi previsti di modifica e variazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere.

ART. 9 - Rinvii-

Le parti, oltre alle norme di legge e dei regolamenti vigenti, dichiarano di conoscere le delibere assunte dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila, alle quali, seppur non allegate, si fa pieno riferimento.

ART. 10 - Foro Competente - Risoluzione controversie

La liquidazione dei compensi professionali avverrà sulla base di apposita specifica munita del visto dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila.

Tutte le controversie, che, pur dopo il detto parere dell'Ordine, dovessero insorgere relativamente all'interpretazione della presente convenzione, alla determinazione e liquidazione dei compensi in essa previsti, e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno decise da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui, i primi due nominati da ciascuna delle parti nell'ambito di due terne di Ingegneri designate, a richiesta di ciascuna parte, dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila ed il terzo nominato dal Presidente del Tribunale di Quando una delle parti, seppur invitata alla designazione del proprio arbitro dall'altra parte, non provvede in tempo utile secondo il disposto dell'art. 810 del C.p.C. e ciò anche per non aver ricevuto in tempo utile la richiesta e detta designazione dell'Ordine degli Ingegneri dell'Aquila, l'altra parte può, senza altre azioni di rivalsa verso chiunque e per tale circostanza chiedere, mediante ricorso, che tale nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di

(in alternativa)

Per qualsiasi controversia, che, pur dopo il detto parere dell'Ordine, dovessero insorgere relativamente all'interpretazione della presente convenzione, alla determinazione e liquidazione dei compensi in essa previsti, e che non si fossero potute definire preliminarmente in via amministrativa, si conviene inderogabilmente ed esclusivamente la competenza della Magistratura Ordinaria, Foro di

Si intende, pertanto, espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 11 - Imposte e tasse

Sono a carico del Professionista tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle Leggi vigenti, dal presente disciplinare. Sono a carico del committente l'I.V.A., il contributo integrativo INARCASSA e la tassa di revisione parcelle dell'Ordine Professionale di competenza, quest'ultima solo se non espressamente a carico del professionista incaricato, giusta art. 13, quinto comma della legge 26 Aprile 1993, n° 131.

Il presente atto si configura tra quelli previsti dall'art. 5 del D.P.R. 26/10/1972, n° 633 e pertanto sarà registrato, a cura e spese del committente, a tassa fissa ai fini del D.P.R. 26/10/1972, n° 634.

ART. 12 - Validità della convenzione²

La presente convenzione, conforme a quella approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri è senz'altro impegnativa per il Professionista e l'Ente committente all'atto della sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... lì,

Il Committente

(.....)

Il Professionista

Ing.

² solo per gli Enti Pubblici o assimilati.

Circolare n. 96/T - 9.4.1998

Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio
Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici
e della Conservazione dei Registri Immobiliari

Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione e adeguamento della nuova cartografia catastale

Con riferimento al decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, pubblicato nella G.U. n. 45 del 24.2.1998 e portate il regolamento indicato in oggetto, vengono di seguito illustrate, unitamente alle finalità e all'architettura del provvedimento, le principali disposizioni innovative, con particolare riguardo a quelli efficaci a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame (15° giorno successivo alla pubblicazione). Vengono nel contempo forniti i primi indirizzi operativi.

L'istituzione del catasto dei fabbricati, come è noto, ha lo scopo di costituire un inventario unitario delle costruzioni presenti sul territorio della nazione, comprensivo anche dei fabbricati rurali.

In questo nuovo quadro di riferimento sono previste procedure unificate per tutte indistintamente le costruzioni di nuova edificazione ovvero oggetto di variazione, denunciate al catasto dei fabbricati successivamente all'entrata in vigore del regolamento in esame.

A tal fine l'universo delle costruzioni è stato articolato in tre insiemi costituiti rispettivamente dalle:

- costruzioni aventi caratteri di ordinarietà, per le quali si applicano le norme già vigenti per il catasto edilizio urbano (art. 5);
- costruzioni aventi scarsa rilevanza cartografica o censuaria (art. 6);
- costruzioni e manufatti marginali e non suscettibili di una ordinaria autonoma redditività (art. 3, comma 3).

Significativamente diverso il percorso procedurale previsto per le costruzioni già censite ovvero per quelle già denunciate al catasto terreni, all'atto dell'entrata in vigore del regolamento in oggetto.

Le motivazioni sono chiaramente da ricercare nella duplice esigenza di evitare:

- al sistema quelle criticità che la previsione di una denuncia massiva (alcuni milioni) delle costruzioni in esame avrebbe certamente comportato;
- ulteriori oneri ai possessori, nell'immediato, atteso che di norma gli stessi hanno già assolto gli obblighi loro importi dalla normativa catastale previgente.

Per questi motivi, il completo ed uniforme censimento delle suddette costruzioni avverrà in due distinti momenti.

Più precisamente, l'Amministrazione provvederà in tempi brevi (1 o 2 anni) alla integrazione - nel nuovo catasto dei fabbricati - delle informazioni attualmente conservate al Catasto Terreni, mentre il completamento dell'accatastamento, demandato alla parte interessata, sarà eseguito solo in "caso d'uso", intendendosi con questa allocuzione il primo trasferimento di diritti, la mutazione nello stato dei beni ovvero la perdita dei requisiti di ruralità ai fini fiscali.

È appena il caso di sottolineare come tale scelta permetta di raggiungere l'obiettivo finale di integrale costituzione dell'inventario solo in tempi lunghi, relazionati alle denunce dei privati ed alle attività di completamento degli atti da parte degli uffici.

Come già rilevato negli articoli 3 e 6, vengono individuati i fabbricati per i quali non è fatto obbligo all'accatastamento (costruzioni marginali) e quelli denunciabili con una procedura di accatastamento semplificata, segnatamente per quanto riguarda gli adempimenti topo-cartografici (costruzioni di modesta rilevanza).

Per quanto concerne la seconda area oggetto di disciplina, e cioè la formazione e l'aggiornamento della cartografia catastale, l'obiettivo perseguito dal regolamento è la rivisitazione dei criteri, delle procedure e degli standards, relativi ai settori del rilievo, e



della conservazione informatica delle basi cartografiche; rivisitazione operata soprattutto a ragione delle innovazioni tecniche e tecnologiche recepite nel regolamento. Il nuovo contesto operativo consente inoltre la introduzione nel sistema catastale di informazioni, quali l'altimetria e tematismi sull'uso del suolo (questi ultimi derivati soprattutto da altre banche informative territoriali), di notevole rilevanza anche per gli Enti preposti al governo del territorio.

Infatti uno degli obiettivi perseguiti è quello di definire un supporto di rappresentazione di base condivisibile, in fase sia di formazione che di gestione, per mezzo di attività collaborative e di interscambio. Transitoriamente, fino al completo aggiornamento delle basi informative in funzione di nuovi tematismi previsti (possesso e potenzialità produttiva dei suoli) e della formazione delle reti dei vertici di appoggio, per la produzione della cartografia ed i rilievi di aggiornamento, deve essere osservata la previgente normativa di conservazione del catasto terreni.

Come già sottolineato in premessa, con l'entrata in vigore del regolamento risultano unificate le modalità di denuncia dei fabbricati (urbani e rurali) in conformità alle norme di conservazione del catasto edilizio urbano, salvo l'innovazione costituita dalla procedura semplificata sopracitata.

Più in particolare, le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola saranno censite come unità a destinazione abitativa ovvero come unità funzionali ad attività produttiva agricola. Le prime saranno classate nella categoria ordinaria più rispondente tra quelle presenti nei quadri di qualificazione vigenti. Le seconde - così come previsto dall'art. 3, comma 156, della legge n. 662/96 - saranno censite di norma in una categoria speciale, sempreché le caratteristiche di destinazione e tipologiche delle singole costruzioni e del compendio immobiliare siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella agricola per la quale sono state originariamente costruite.

A tal fine è stata istituita - con il provvedimento di attuazione della norma sopra richiamata, di prossima pubblicazione - la specifica categoria «D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole» - e si stanno apportando le modifiche alle attuali procedure informatiche, sia in uso all'Ufficio per la gestione della banca dati, sia a disposizione dell'utenza per il flusso di aggiornamento (Docfa).

Nelle more della pubblicazione del relativo decreto (in allegato copia dello schema di decreto), per eventuali casi di dichiarata ur-

genza, gli uffici sono autorizzati ad accettare, ed acquisire agli atti, denunce conformi al suddetto indirizzo. In questa fattispecie, in via transitoria, (fino all'adeguamento delle procedure informatiche suddette) sui documenti di aggiornamento prodotti con Docfa devono essere riportati - come meglio indicato nell'allegato 2, pag. 5 - i seguenti dati:

- la categoria «D/1» nel campo specifico;
- la dicitura «Categoria parificata alla D/10», nel campo indirizzo (secondo rigo);
- la sigla «RR» nel campo lotto.

Successivamente, con procedura automatica, le unità acquisite nella banca dati con le suddette modalità saranno recuperate e collocate nella corretta categoria.

Per quanto concerne l'articolazione delle diverse costruzioni del compendio, la stessa deve risultare opportunamente individuata nella documentazione grafica (Alleg. n. 2, esempi 1 e 2).


Nel caso di costruzioni rurali con caratteri tipologici ordinari e non costituenti articolati compendi immobiliari ad uso agricolo potranno essere attribuite le categorie ordinarie (C/2, C/3, C/6, C/7...) e le classi più consone alle capacità reddituali delle stesse, di norma quelle inferiori (Alleg. n. 2, esempio 3).

Per le denunce di variazione delle costruzioni censite nella categoria speciale D/10 ovvero in altra categoria ordinaria vengono osservate le normali procedure vigenti per il catasto edilizio urbano.

La valutazione della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni è compito precipuo degli uffici preposti all'accertamento delle imposte sugli immobili. Gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici del territorio assicureranno in ogni caso le ordinarie consulenze di carattere istituzionale, limitatamente ai requisiti oggettivi dei beni immobili.

Nell'ottica perseguita dal D.P.R. di attuazione dell'art. 3 comma 156, della legge n. 662/96 di separazione tra il profilo catastale (inventariale) e quello fiscale (accertamento) la trattazione delle denunce di fabbricati rurali (con mod. 26) giacenti può essere limitata all'aggiornamento della mappa e dei relativi dati censuari del catasto terreni. Di contro, non risulta più necessaria - salvo i casi in cui l'accertamento sia oggetto di verifica straordinaria richiesta dalla parte - la preventiva valutazione dei requisiti per il riconoscimento della ruralità, in quanto l'aggiornamento è finalizzato al trasferimento delle relative informazioni al catasto dei fabbricati.

Nel caso in cui al mod. 26 sia allegato un idoneo rilievo topografico, la mappa sarà aggiornata in forma «ortodossa», avendo però cura di apporre una specifica annotazione negli atti censuari del catasto terreni, atte-





stante la circostanza che non è stato provveduto alla verifica dei requisiti per il riconoscimento della ruralità (PR = «Pende riconoscimento di ruralità»).

Quando invece la dimostrazione grafica allegata al mod. 26 non consente l'aggiornamento della mappa con la ordinaria precisione metrica, lo stesso potrà essere eseguito con modalità speditive; in questo caso si apporrà l'annotazione «AR = Aggiornamento metrico speditivo ai fini della costituzione del catasto dei fabbricati. Pende esame di ruralità».

Infine per la trattazione del flusso degli aggiornamenti cartografici - nelle more della diffusione della procedura Pregeo, integrata con le funzioni per la denuncia dei fabbricati di modesta entità - i libretti delle misure potranno essere compilati «in deroga» con l'ausilio dell'attuale versione Pregeo, ricorrendo agli artifici indicati nelle specifiche riportate in allegato (Allegato n. 3).



ALLEGATO 1

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA REVIZIONE DEI CRITERI DI ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI

(di attuazione del comma 156, art. 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Art. 1

Norme per l'accatastamento

1. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni riconosciute rurali in base ai criteri previsti dall'articolo 2 si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni.

2. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 2, ovvero delle costruzioni già censite al catasto terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano.

3. Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono

oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'articolo 2.

4. Le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.

5. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale «D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole», nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano fino all'entrata in vigore delle nuove discipline per la costituzione del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e per la qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari, di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 2

Criteria di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali

1. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dell'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializ-



zate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

2. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unito delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.

Art. 3

Rilevanza dei criteri di accatastamento e di ruralità

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento rilevano i soli fini catastali e fiscali.

Art. 4

Norme sostituite

1. L'articolo 2 del presente regolamento sostituisce l'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Art. 5

Norma finale

1. Le disposizioni del presente regolamento che fissano funzioni e competenze di organi amministrativi dell'amministrazione statale e degli enti locali cessano di essere efficaci, qualora incompatibili, dalla data di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni in materia conferite in attuazione delle deleghe contenute nel Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 2

CENTRO AZIENDALE COSTITUITO DA ABITAZIONE (CATEGORIA ORDINARIA) ED ANNESSI AGRICOLI (CATEGORIA SPECIALE)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Ufficio Tecnico Esatale di _____

ELABORATO PLANIMETRICO

Utilizzazione e (Rilievi) catastali dell'immobile

Comune	C.T.	Sez.	Pg.	Mapp.
Viagnone	4	C.F.4	Sez. 1g.	M.002

ESTRATTO DI MAPPA: ALTA 1, 62, Fog. PIEMONTE 4, 62

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Ufficio Tecnico Esatale di _____

ELABORATO PLANIMETRICO

QUANTIFICAZIONE GRAFICA DEI SUBALTRI ANNESSI

Numero	Est.	DESCRIZIONE	Area (mq)	Volume (mc)	Sezione
1	1	Verde piano	11	0	C
2	1	Verde piano	12	0	F, 1
3	1	Verde piano	12	0	T

1) Categoria ordinaria
2) Categoria speciale (100)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Ufficio Tecnico Esatale di _____

ELABORATO PLANIMETRICO


ELIENCO DEI SUBALTRI ANNESSI

Numero	Est.	DESCRIZIONE	Area (mq)	Volume (mc)	Sezione
1	1	Verde piano	11	0	C
2	1	Verde piano	12	0	F, 1
3	1	Verde piano	12	0	T

1) Categoria ordinaria
2) Categoria speciale (100)


ESEMPIO 2

Centro aziendale costituito da più corpi di fabbrica con caratteristiche costruttive e di destinazione non omogenee, diverse dalle abitative o comunque non suscettibili di utilizzazioni diverse da quelle per le quali furono originariamente costruiti, salvo radicale trasformazione (categoria speciale)



ESEMPIO 3

Costruzioni rurali con caratteri tipologici ordinari (categoria ordinaria)



ALLEGATO 3

ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE ED IL TRATTAMENTO DI ATTI DI AGGIORNAMENTO RELATIVI A FABBRICATI DI MODESTA ENTITÀ CON LA VERSIONE 7.01 O 7.02 DI PREGEO


La predisposizione ed il trattamento dei casi di tipo mappale contemplati nel nuovo regolamento e relativi ai fabbricati di modesta entità, in attesa della distribuzione della versione 7.05 di Pregeo realizzata specificamente, può essere agevolmente fatta utilizzando le attuali procedure.

I libretti di misura, predisposti a tale fine, oltre alle ordinarie righe, previste dalla procedura e quelle specifiche in seguito illustrate, ne dovranno contenere una, di tipo 6, per dichiarare che trattasi di un atto di aggiornamento in deroga «Costruzione di scarsa rilevanza censuario o cartografica».

L'innovazione più significativa prevista dal regolamento è rappresentata dall'immissione diretta nel libretto delle misure delle coordinate dei punti relativi all'oggetto di rilievo comunque ottenute (dalle foto aeree, aerofotocarta, carta tecnica, o da qualsiasi metodologia di rilievo), che non può essere supportata con la versione attuale di Pregeo.

Si osserva però che tale modalità può essere facilmente ricondotta ad un rilievo per allineamenti, riferendo un unico allineamento parallelo ad uno degli assi, con origine definita, cui sono riferite le coordinate da inserire nelle righe di tipo 8.

Allo scopo si consideri il seguente esempio:





Il libretto, ai sensi del regolamento, dovrebbe essere compilato nel seguente formato:

8111-5133.3311017.731121
 8121-5123.8411021.331121
 8131-5124.4611021.791121
 8141-5123.2611024.201121
 8151-5125.1911025.491121
 8161-5126.3611023.311121

Per la conversione delle coordinate in misure elaborabili dalle attuali procedure, si istuisca, ad esempio, un allineamento parallelo all'asse Nord (ovvero X) con origine nel punto 1 e, sottraendo a tutte le coordinate le coordinate del punto 1 si compila il seguente libretto

411121-401
 51219.4913.601
 51318.8714.061
 514110.0716.47
 51518.1417.761
 51616.9715.48
 18111-5133.3311017.7311218900000=000011
 8221-5123.8411021.3311218900000=000021
 (nota: vedi All. 3, secondo Circolare che segue)

Si noti la correzione angolare che determina in prima approssimazione la direzione dell'allineamento. In seguito all'elaborazione la direzione sarà effettivamente parallela all'asse X. Si notino altresì le due righe 8 compilate con la specifica suggerita che determinano l'inquadramento del rilievo nel sistema di coordinate.

La predisposizione ed il trattamento dei casi di tipo mappale contemplati nel nuovo regolamento e relativi ai fabbricati di modesta entità, in attesa della distribuzione della versione 7.05 di Pregeo realizzata specificamente può essere agevolmente fatta utilizzando le attuali procedure, con esclusione di una sola tipologia prevista dal regolamento.

Sono invece supportate le seguenti due tipologie di schema del rilievo, anche esse in deroga. 1) Rilievo celerimetrico e/o per allineamenti e squadri senza riferimento a punti fiduciali. Il libretto delle misure viene compilato secondo le istruzioni della circolare 2/88 e successive con riferimento al caso di tipo mappale relativo a particelle definite con le nuove procedure. È da sottolineare che per questa tipologia di rilievi è prevista l'immissione delle coordinate note di almeno due punti riferiti dal nuovo e dal vecchio rilievo. Per l'immissione delle coordinate viene utilizzata una variante della riga di tipo 8 che consente anche il di riga è già gestita dalle attuali procedure ed il formato è:

8/nnn/Nord/Est/Att/AAPPPPP=mmml

con

nnn: identificativo attuale del punto
 Nord: coordinata x del punto
 Est: coordinata y del punto
 Att: attendibilità del punto
 AA: anno di approvazione del tipo precedente
 PPPPP: protocollo di approvazione del tipo precedente
 mmm: identificativo di nnn nel tipo precedente.

Nel caso di fabbricati di modesta entità, l'ultimo campo della riga 8 dovrà assumere la codifica predefinita:

18900000=0000il

con i: progressivo attribuito ai punti noti necessari al rilievo.

La codifica '18900000=00..' è convenzionale, e verrà utilizzata per la distinzione dei fabbricati di modesta entità dagli altri aggiornamenti.

Il resto del libretto ed anche il modello censuario segue la codifica standard.


Si ricorda che l'elaborazione di questa tipologia di libretti esegue comunque la compensazione delle misure e l'inquadramento automatico del rilievo del sistema di coordinate definito dalle righe 8.

2) Rilievo celerimetrico e/o per allineamenti e squadri con riferimento a due punti fiduciali. È una delle metodologie di rilievo supportata dalla procedura (attuale versione pregeo) che prevede una apertura a terra, utilizzando come «centro» uno dei due punti fiduciali riferiti - quindi osservato per direzione e distanza dalla stazione fuori centro - come «punto» l'altro punto fiduciale - quindi osservato solo per direzione dalla stazione fuori centro. L'elaborazione pone il libretto in un riferimento locale con l'origine nella prima stazione e l'asse Nord coincide con la direzione 0.0000 del cerchio azimutale della prima stazione. Inoltre viene emesso un diagnostico relativo all'impossibilità di calcolare la posizione del punto fiduciale collimato solo per direzione. Viene però emesso un diagnostico di errore, peraltro ininfluenza ai fini della elaborazione, che può essere evitato introducendo la distanza tra la stazione fuori centro ed il punto fiduciale lontano.

La distanza può essere agevolmente calcolata in funzione della quantità osservata (direzioni al centro ed al punto di eccentricità) e della distanza centro punto desumibile dalle coordinate dei due punti fiduciali.

Ad esempio posto

Vp direzione al punto
 Vc direzione al centro
 e eccentricità
 D distanza centro-Punto
 Dp distanza stazione-Punto



$$a = Vp - V \text{ angolo nella stazione}$$

$$b = \arcsin(e \cdot \sin(a) / D) \text{ angolo al punto}$$

$$c = \text{Pigreco} - (a + b)$$

$$Dp = (D \cdot D + e \cdot e - 2 \cdot D \cdot e \cdot \cos(c)) - 2$$

**Circolare n. 96/T dell'8.4.1998.
Compilazione libretti di misura
per fabbricati di modesta entità**

Con riferimento a specifiche richieste di chiarimento di alcuni uffici periferici, si fa presente che nell'allegato n. 3 alla circolare indicata in oggetto è contenuto un refuso di stampa nella esemplificazione dell'artificio per la compilazione del libretto delle misure (pag. 1).

Si invia pertanto in sostituzione la pag. 1 del suddetto allegato n. 3, debitamente rivista, con la preghiera di informare i rispettivi Ordini e Collegi locali delle categorie professionali abilitate alla predisposizione degli atti di aggiornamento cartografico.

IL REGGENTE DEL REPARTO II
(Dir. Trib. Geom. Gianfranco BARDELLI)

ALLEGATO N. 3

ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE ED IL TRATTAMENTO DI ATTI DI AGGIORNAMENTO RELATIVI A FABBRICATI DI MODESTA ENTITÀ CON LA VERSIONE 7.01 O 7.02 DI PREGEO


La predisposizione ed il trattamento dei casi di tipo mappale contemplati nel nuovo regolamento e relativi ai fabbricati di modesta entità, in attesa della distribuzione della versione 7.05 di Pregeo realizzata specificamente, può essere agevolmente fatta utilizzando le attuali procedure.

I libretti di misura, predisposti a tale fine, oltre alle ordinarie righe, previste dalla procedura e quelle specifiche in seguito illustrate, ne dovranno contenere una, di tipo 6, per dichiarare che trattasi di un atto di aggiornamento in deroga «Costruzioni di scarsa rilevanza censuaria o cartografica».

L'innovazione più significativa prevista dal regolamento è rappresentata dall'immissione diretta nel libretto delle misure delle coordinate dei punti relativi all'oggetto di rilievo comunque ottenute (dalle foto aeree, aerofotocarta, carta tecnica, o da qualsiasi metodologia di rilievo), che non può essere supportata con la versione attuale di Pregeo.

Si osserva però che tale modalità può essere facilmente ricondotta ad un rilievo per allineamenti, riferendo un unico allineamento parallelo ad uno degli assi, con origine definita, cui sono riferite le coordinate da inserire nelle righe di tipo 8.

Allo scopo si consideri il seguente esempio



Il libretto, ai sensi del regolamento, dovrebbe essere compilato nel seguente formato:

.....
8111-5133.3311017.731121
8121-5123.8411021.331121
8131-5124.4611021.791121
8141-5123.2611024.201121
8151-5125.1911025.491121
8161-5126.3611023.311121

Per la conversione delle coordinate in misure elaborabili dalle attuali procedure, si istuisca, ad esempio, un allineamento parallelo all'asse Nord (ovvero X) con origine nel punto 1 e, sottraendo a tutte le coordinate le coordinate del punto 1 si compila il seguente libretto

.....
4111210.001
512110.1510.001
411121-401
51219.4913.601
51318.8714.061
514110.0716.47
51518.1417.761
51616.9715.48
18111-5133.3311017.7311218900000=000011





Chiarimenti del Corpo Nazionale dei VV.F. Circolare n. 16 MI.SA dell'8 luglio 1998 sul D.M. 10.3.1998 (s.o. della G.U. n. 81 del 7.4.1998) Segnalazione parere AS 141 del 30.4.1998 dell'Antitrust

Premessa

Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 81 del 7 aprile 1998 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 10 marzo 1998 emanato in attuazione del disposto dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 626 del 1994.

La finalità del decreto 10 marzo 1998 è quella di dare ai datori di lavoro uno strumento adattabile alle varie realtà lavorative e nel contempo di indicare riferimenti precisi per poter verificare, organizzare e gestire la sicurezza antincendio nell'ambito della propria azienda od unità produttiva.

Infatti l'atto nominativo citato contiene criteri validi per tutti i luoghi di lavoro, per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione antincendio, dando così pratica attuazione al disposto degli articoli 33 e 34 del D.P.R. n° 547 del 1955 confermato e rafforzato dall'art. 4, comma 5 - lettere h) e q) del Decreto Legislativo n° 626 del 1994.

Il percorso logico che viene seguito dal decreto per arrivare alla scelta delle necessarie misure di sicurezza antincendio, tiene conto della specifica realtà aziendale, attraverso l'identificazione dei pericoli di incendio, la loro possibile eliminazione o riduzione, la valutazione dei rischi, per la necessaria tutela dei lavoratori e di terzi.

Quanto sopra premesso, al fine di evitare erronee interpretazioni del decreto in parola, sentito al riguardo il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Rapporti di Lavoro -, tenuto conto della diretta correlazione dello stesso con le disposizioni normative impartite con il Decreto Legislativo n° 626 del 1994, si forniscono i seguenti chiarimenti.



Valutazione del rischio di incendio

L'art. 2 del decreto, riprendendo le linee strategiche del D.Lgs. n° 626 del 1994, fissa nella valutazione del rischio di incendio il punto di riferimento per stabilire la congruità delle necessarie misure di sicurezza preventive e protettive e riporta nell'allegato I le linee guida per procedere a detta valutazione.

La valutazione di cui sopra e le conseguenti misure vanno riportate nel documento di cui all'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n° 626 del 1994.

Tale specifico adempimento non è previsto per le aziende riportate al comma 11 dell'art. 4 del citato D.Lgs. in tale circostanza è sufficiente una autocertificazione sull'avvenuta valutazione del rischio di incendio.

In sostanza l'art. 2 del decreto, nulla aggiungendo a quanto già stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n° 626/1994 indica, attraverso le linee guida di cui all'allegato I, una esemplificazione di come procedere alla valutazione di uno specifico rischio in ambito aziendale quale è appunto il rischio di incendio.

Misure di prevenzione e protezione antincendio

L'art. 3 del decreto, in una serie di allegati, stabilisce sulla base della valutazione dei rischi d'incendio i criteri per la scelta delle principali misure di sicurezza antincendio sia di tipo strutturale ed impiantistico che di tipo organizzativo e gestionale, da attuare tenendo conto della specifica realtà aziendale.

Le principali misure che vengono affrontate riguardano:

- accorgimenti finalizzati a prevenire gli incendi;
- l'evacuazione delle persone presenti;

- la segnalazione e l'allarme in caso di incendio;
- l'estinzione dell'incendio;
- il mantenimento in efficienza delle attrezzature e degli impianti antincendio;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori.

Nell'allegato III sono trattate con particolare approfondimento le vie ed uscite di emergenza, in quanto per tale specifica e fondamentale misura di sicurezza necessitava che venissero esplicitati precisi criteri al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto nei seguenti commi dell'art. 13 del D.P.R. n° 547 del 1955 così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs. n° 626 del 1994 e precisamente:

- comma 4 = numero, distruzione e dimensione delle vie ed uscite di emergenza;
- comma 5 = larghezza minima delle vie ed uscite di emergenza;
- comma 6 = verso di apertura delle porte delle uscite di emergenza.

Per l'eventuale adeguamento dell'azienda alle misure stabilite nell'allegato III viene concesso un termine di 2 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

È fatto salvo comunque il disposto dell'art. 13, comma 13 del D.P.R. n° 547/1955 per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993.

Il comma 2 dell'art. 3 precisa che le disposizioni del comma 1, relative alle vie di esodo, sistemi di segnalazione ed allarme e sull'estinzione, non si applicano alle attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del

Fuoco per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Tale disposto vuole significare che per le suddette attività tali misure devono conformarsi alle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'Interno, ove esistenti, o ai criteri generali di prevenzione incendi, secondo le procedure previste dal D.P.R. n° 37/1998.

Pertanto i criteri riportati negli allegati III, IV, V trovano piena attuazione in tutti i luoghi di lavoro non ricompresi tra le attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco.

Si ritiene che possono costituire comunque un utile riferimento, in fase progettuale, anche nell'ambito delle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco, qualora l'attività in questione non sia disciplinata da specifica disposizione di prevenzione incendi.

Gestione dell'emergenza in caso di incendio

L'art. 5 prevede la redazione del piano di emergenza in conformità dei criteri riportati nell'allegato VIII, per i luoghi di lavoro ove sono occupati non meno di 10 dipendenti, o comunque ricompresi tra le attività soggette al controllo obbligatorio dei Vigili del Fuoco al fine del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Designazione e formazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza

Gli articoli 6 e 7 del decreto costituiscono l'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n° 626/1994 riportate all'art. 4, comma 5 - lettera a) ed all'art. 22, comma 5, rispettivamente per quanto attiene la designazione e la formazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Nell'allegato IX sono riportati i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione, in relazione al livello di rischio di incendio dell'azienda.

Nell'allegato X sono invece elencati i luoghi di lavoro ove è richiesto agli addetti antincendio uno specifico requisito, aggiuntivo alla formazione, consistente nel conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3, comma 3 della legge 28 novembre 1996 n° 609.

Tale requisito è stato previsto in quanto nelle aziende riportate nell'allegato X si svolgono attività che, in caso di incendio, possono comportare rischi non solo per i lavoratori, ma anche per l'ambiente esterno ed in particolare per l'incolumità pubblica.





L'art. 8, comma 2 fa salva la formazione già acquisita dagli incaricati, prima della data di entrata in vigore del decreto medesimo.

In analogia a quanto previsto dall'articolo 8 comma 6 del D.Lgs. n° 626/1994 sul ricorso a servizi esterni all'azienda, si ritiene che l'affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, tramite apposito contratto, degli incarichi finalizzati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza, possa essere consentito come misura integrativa e non sostitutiva del disposto di cui all'articolo 4, comma 5 - lettera a) del predetto D.Lgs. n° 626/1994.

Detto personale esterno dovrà in ogni caso, essere formato a cura del proprio datore di lavoro in relazione al livello di rischio di incendio dell'attività presso la quale presterà il servizio.

Qualora non sia prefigurabile a priori l'attività presso la quale verrà espletato il servizio, la formazione dovrà essere basata su contenuti che siano i più completi e dettagliati possibili, ed al riguardo si ritiene che il corso di tipo C, di cui all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, sia quello adatto a tal fine.

Inoltre si ritiene necessario che il livello di formazione acquisito vada attestato secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge n° 609 del 1996.

Da ultimo occorre precisare che il datore di lavoro che ricorre a tale servizio esterno, è tenuto a fornire ai predetti lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza, la necessaria informazione sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza attuate nella propria azienda, secondo modalità da precisare negli accordi contrattuali.

Formazione dei datori di lavoro che ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n° 626/1994, possono svolgere direttamente i compiti di addetto alla prevenzione incendi e di evacuazione.

L'art. 10 del D.Lgs. n° 626/1994 consente al datore di lavoro delle seguenti aziende:

- aziende artigiane ed industriali sino a 30 addetti;
- aziende agricole sino a 10 addetti;
- aziende della pesca sino a 20 addetti;
- altre aziende sino a 200 addetti.

con esclusione delle seguenti aziende:

- aziende industriali soggette all'obbligo della dichiarazione e della notifica ai sensi del D.P.R. n° 175 del 1988;
- centrali termoelettriche;
- impianti e laboratori nucleari;
- aziende estrattive ed altre attività minerarie;

- fabbriche e depositi di esplosivi;
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private;

di poter svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, purché frequentino un apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute, il cui attestato di frequenza va trasmesso all'organo di vigilanza.

L'art. 95 del D.Lgs. n° 626/1994 ha consentito, fino al 31 dicembre 1996 ai datori di lavoro di svolgere direttamente quanto previsto dall'art. 10 senza l'obbligo di frequentare l'apposito corso di formazione.


Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con il decreto 16 gennaio 1997 ha stabilito i contenuti minimi dei corsi di formazione per i datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di cui all'art. 10.

Tale corso della durata minima di 16 ore prevede, tra l'altro, anche l'argomento specifico della prevenzione incendi e della gestione dell'emergenza.

Dalla data di entrata in vigore del D.M. 10 marzo 1998, il corso di cui sopra, per la parte attinente alla sicurezza antincendio, deve recepire i contenuti di cui all'allegato IX.

Sono comunque fatti salvi i corsi espletati prima della data di entrata in vigore del decreto nonché la speciale esenzione di cui all'art. 95 del D.Lgs. n° 626/1994, purché ne sia stata data comunicazione all'organo di vigilanza, entro il 31 dicembre 1996.

Il Direttore Generale
MANINCHEDDA





CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO

Segnalazione al Parlamento e al Governo da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Decisione del 30.4.1998

Con la presente segnalazione, effettuata ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende esprimere il proprio orientamento in merito ad alcune disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge del 28 novembre 1996, n. 609, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi di istituto».

L'articolo 3 della legge n° 609/96 attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco specifiche competenze riguardanti le attività di formazione e di vigilanza per la prevenzione e la protezione antincendio che devono essere svolte ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

In particolare, il d.lgs. n. 626/94 prevede l'obbligo per ogni datore di lavoro di designare preventivamente il personale incaricato di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso (articolo 12, comma 1, lettera b). Gli addetti selezionati devono poi essere adeguatamente istruiti tramite appositi corsi di formazione (articolo 22, comma 5) per la cui erogazione non è prevista alcuna esclusiva.

La citata legge n. 609/96 stabilisce che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possa offrire attività di formazione e di addestramento del personale addetto alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze, dietro corrispettivo determinato con decreto del Ministro dell'Interno in concerto con il Ministro del Tesoro (articolo 3, comma 1).

Inoltre, la normativa in oggetto dispone che i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco rilascino, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità ai lavoratori che hanno partecipato ai corsi di formazione effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o da enti pubblici e privati (cfr. legge n. 609/96, articolo 3, comma 3). Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 626/94, in data 10 marzo 1998 il Ministro dell'Interno e il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale hanno emanato un decreto che dispone l'obbligatorietà dell'attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i lavoratori addetti al servizio antincendio nei luoghi di lavoro caratterizzati da un'elevata probabilità di rischio di incendio (articolo 6, comma 3). Dopo sei mesi dall'emanazione del decreto, l'attestato risul-

terà obbligatorio per un numero consistente di attività.

L'attuale quadro normativo, pertanto, demanda al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il rilascio degli attestati di idoneità tecnica relativi alla frequenza dei corsi di formazione e addestramento e, contestualmente, consente al medesimo di organizzare tali corsi, in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

In altri termini, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco viene conferito un doppio ruolo, ossia quello di soggetto che opera in concorrenza con altri operatori nel mercato dei corsi di formazione antincendio e quello di monopolista nella certificazione dell'idoneità tecnica di detti corsi.

L'Autorità ritiene che in tale modo si determini un rilevante vantaggio concorrenziale a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel mercato dei corsi di formazione antincendio. Infatti, le imprese pubbliche e private per le quali è previsto l'obbligo della certificazione di idoneità, dovendo scegliere un corso di formazione e addestramento, saranno presumibilmente indotte a privilegiare quelli offerti dal soggetto che è anche l'unico istituzionalmente incaricato del rilascio dell'attestato di idoneità tecnica.

Tale vantaggio concorrenziale non appare giustificato. Infatti, sebbene l'articolo 3 della legge n. 609/96 trovi fondamento nella necessità di garantire la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, esso non appare l'unico strumento idoneo alla realizzazione di tali esigenze di carattere generale. Lo stesso fine potrebbe essere ugualmente raggiunto, senza produrre distorsioni concorrenziali, mantenendo la presenza dei Vigili del Fuoco nel mercato dei corsi di formazione antincendio e assegnando il compito della certificazione a soggetti terzi, non attivi nel suddetto mercato. Alternativamente, nel caso in cui si disponesse per mantenere in capo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'attività di certificazione, esso non dovrebbe operare nel mercato della formazione.

Per quanto precede, l'Autorità auspica una revisione dell'articolo 3 della legge n. 609/96 volta ad evitare che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rivesta il descritto doppio ruolo in quanto suscettibile di produrre ingiustificate e consistenti distorsioni del corretto funzionamento della concorrenza nel mercato dei corsi di formazione antincendio.

Il Presidente
GIUSEPPE TESAURO





Seminario di aggiornamento Nuova Prevenzione Incendi

Ing. PASQUALE DI GIACOMO

Tesoriere dell'Ordine

Consigliere responsabile per l'organizzazione del Seminario

Recenti normative hanno modificato in modo sostanziale le procedure di prevenzione incendi per ottenere il parere preventivo di conformità sui progetti, il Certificato di Prevenzione Incendi per nuove attività ed il rinnovo dello stesso certificato per le attività esistenti; hanno introdotto nuovi concetti quali il "silenzio rifiuto" e la dichiarazione di inizio attività (DIA); hanno delegato l'istituto delle deroghe ai Comandi Provinciali ed agli Ispettorati Regionali o Interregionali dei Vigili del Fuoco.

Hanno altresì introdotto l'obbligo della Formazione per il personale delle Squadre Antincendio per tutte le attività lavorative ed hanno fissato i programmi di formazione per il personale delle Squadre Antincendio, in funzione del rischio di ciascuna attività.

Tutto ciò ha modificato sostanzialmente l'approccio dei Professionisti nei riguardi della

Prevenzione Incendi.

Al fine di fornire agli iscritti una conoscenza degli argomenti approfondita quanto basta per poter operare con competenza, questo ordine ha organizzato un Seminario di aggiornamento sulla Nuova Prevenzione Incendi di cui si allega il programma.

Il seminario si terrà a L'Aquila presso il Centro Congressi dell'Hotel Duca degli Abruzzi Viale Giovanni XXIII.

Gli iscritti che intendono parteciparvi devono far pervenire la loro adesione per iscritto, agli uffici dell'Ordine in Via San Bernardino n° 28 - L'Aquila - fax n° 0862411826, entro il 20/11/1998. Alla richiesta deve essere allegata la ricevuta del versamento della quota di iscrizione, pari a £. 140.000, da effettuarsi sul c/c postale n° 11931672 intestato a Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila - Via San Bernardino n° 28.



Il seminario sarà svolto in tre pomeriggi di quattro ore ciascuno nelle seguenti date: 30/11/98; 01/12/98; dalle 15,00 alle 19,00; un terzo pomeriggio è previsto per la 2a settimana di dicembre in data da stabilirsi.

1a Giornata

Le novità introdotte dal D.P.R. 12.01.98 e dal D.M. 04.05.98. Nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi e relative modalità e contenuti delle domande.

ore 14,30 registrazione dei partecipanti

ore 15,00 apertura lavori e saluti ai partecipanti

ore 15,15 1ª parte

- esame progetto per il rilascio del parere di conformità: tempi e procedure
- il silenzio rifiuto
- rilascio e rinnovo del C.P.I.: tempi e procedure
- dichiarazione per dare inizio all'esercizio dell'attività (DIA) e relative certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato dichiarazione da allegare alla domanda di rinnovo del C.P.I.

relatore dott. ing. Claudio Mastrogiuseppe

ore 16,45 break - raccolta quesiti

ore 17,00 2ª parte

- gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
- il procedimento di deroga: tempi e procedure. Le misure compensative - criteri di sicurezza equivalenti
- dal N.O.P. al C.P.I.: le direttive specifiche per singole attività e gruppi di attività

relatore dott. ing. Dante Ambrosini

ore 18,30 break - raccolta quesiti

ore 17,00 2ª parte

risposte ai quesiti e tavola rotonda "Ruolo e responsabilità dei Professionisti alla luce della nuova disciplina di Prevenzione Incendi"

partecipano:
dott. ing. Mario Nido, Ispettore interregionale Abruzzo e Molise
dott. ing. Sergio Basti, Comandante Provinciale L'Aquila

2a Giornata:

Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro: D. Interministeriale Interno e Lavoro 10.03.98 emanato in attuazione dell'art. 13 del D.Lvo 10.09.94 n° 626.

ore 15,00 1ª parte

- criteri generali di sicurezza e gestione dell'emergenza sui luoghi di lavoro. Campo di applicazione del D. Int. 10.03.98
- la valutazione del rischio sui luoghi di lavoro
- le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
- il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- piano di emergenza e la gestione delle emergenze in caso di incendio

relatori: dott. ing. Sergio Basti dott. ing. Mario Nido

- ore 16,45 break - raccolta quesiti
- ore 15,00 2ª parte
- gli addetti incaricati del servizio di prevenzione incendi
 - la formazione degli addetti antincendio ed il conseguimento dell'attestazione di idoneità tecnica
 - l'informazione e la formazione antincendio dei lavoratori
 - le competenze del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla luce dei nuovi decreti
 - le visite ispettive dei Vigili del Fuoco ed il regime sanzionatorio del D.L.vo n° 758/96
- relatore: dott. ing. Ursini*
- ore 18,45 break - raccolta quesiti
- ore 19,00 risposte ai quesiti, dibattito e chiusura dei lavori

3ª Giornata

La resistenza al fuoco dei materiali.

- ore 15,00 1ª parte La resistenza al fuoco dei materiali:
- le norme vigenti
 - i criteri di calcolo
- ore 16,45 break - raccolta quesiti
- ore 17,00 2ª parte
- i sistemi per l'adeguamento della resistenza al fuoco delle strutture
- ore 16,45 raccolta quesiti
- ore 15,00 1ª parte Tavola rotonda e chiusura dei lavori e del seminari

SCHEDA DI ADESIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULLA "NUOVA PREVENZIONE INCENDI"

Il sottoscritto Dott. Ing.

domiciliato in, Via, n° tel.

CHIEDE

di partecipare al seminario di aggiornamento sulla "Nuova Prevenzione Incendi" Si impegna a versare, prima dell'inizio del corso, la quota di partecipazione di £. 140.000 sul c/c postale n° 11931672 intestato all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila e di consegnare copia dell'attestazione del versamento prima dell'inizio del Corso, alla Segreteria dell'Ordine - Via San Bernardino n° 28.

..... li

firma

Protocollo d'intesa

TRA

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura dell'Aquila (CCIM), attraverso la propria Azienda Speciale Istituto Abruzzese per la Qualità (IAQ), con sede in L'Aquila, c.so Vittorio Emanuele II, 86, rappresentata dal Presidente, Avv. Benito Bove,

E

l'ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila, qui di seguito denominato ordine, con sede in L'Aquila, via San Bernardino rappresentato dal suo Presidente, ing. Giuseppe Zia

PREMESSO CHE

presso l'IAQ è stato istituito un centro di diffusione della cultura in materia di Qualità, denominato Punto Qualità;

il Punto Qualità realizzerà nelle giornate del 25 e 26 novembre p.v. un percorso formativo della durata di 16 ore sul tema "Aspetti applicativi della Qualità negli studi di progettazione e nelle imprese di costruzioni" rivolto a professionisti e addetti al settore dell'edilizia;

qualora le richieste di adesione superassero il n. di 30, il Punto Qualità si riserva di ammettere al percorso formativo del 25 e 26 novembre p.v. i primi 30 richiedenti e di ripetere successivamente, e comunque entro e non oltre il 31.12.1998, l'iniziativa

SI STIPULA E SI CONVIENE
QUANTO SEGUE

il Punto Qualità curerà i rapporti con il docente, metterà a disposizione un'aula idonea, nonché strumenti didattici e servizi di supporto e promuoverà tale attività attraverso inserzioni sulla stampa locale;

l'ordine diffonderà tale iniziativa presso i propri iscritti attraverso gli strumenti che riterrà più idonei;

il costo per la partecipazione al corso di cui trattasi è il seguente £. 200.000 + IVA;

le domande di adesione dovranno pervenire via fax (0862413543) entro il 15 novembre p.v. al Punto Qualità con l'indicazione del nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;

il versamento delle quote di partecipazione

dovrà essere effettuato sul conto di tesoreria n. 306 intestato a Istituto Abruzzese per la Qualità presso CARISPAQ L'Aquila, con la seguente causale "quota di partecipazione al corso *Aspetti applicativi della Qualità negli studi di progettazione e nelle imprese di costruzioni*"; la ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata subito prima dell'inizio del corso; ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza, emesso dall'Istituto Abruzzese per la Qualità ed in cui verrà evidenziato il rapporto di collaborazione intercorso per l'organizzazione del corso in oggetto con l'Ordine, a firma del Segretario Generale e del Presidente della Camera di Commercio.

L'Aquila, 3 novembre 1998

LA CAMERA DI COMMERCIO
(Avv. Benito Bove)

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELL'AQUILA
(Ing. Giuseppe Zia)

Corso sugli ASPETTI APPLICATIVI DELLA QUALITÀ NEGLI STUDI DI PROGETTAZIONE E NELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE

L'Aquila, 25 e 26 novembre 1998

PROGRAMMA

- Breve storia della normativa della Qualità (1 ora)
- L'applicazione della Qualità ai grandi cantieri di costruzione (1 ora)
- La normativa ISO 9000
 - La certificazione dei SQ secondo la ISO 9001 e la ISO 9002 (2 ore)
 - Gli Enti di certificazione (1 ora)
 - La certificazione delle imprese di costruzione e degli studi professionali in Italia (1 ora)
- L'applicazione delle norme ISO 9000 alle imprese di costruzione e prospettive applicative negli studi di progettazione (2 ore)
- L'organizzazione della struttura dell'impresa e degli studi di progettazione secondo le norme ISO 9000
 - Organizzazione (1 ora)
 - Offerte e contratti (1 ora)
 - Approvvigionamenti (1 ora)
 - Personale ed attrezzature (1 ora)
- La gestione delle commesse (1 ora)
- La gestione del cantiere (1 ora)
- La progettazione (1 ora)
- Esempi ed applicazioni (1 ora)



SCHEDA DI ADESIONE

(Compilare e spedire a mezzo fax entro e non oltre il 15 novembre p.v. al n. 0862413543
all'attenzione della d.ssa Matilde Fiocco - Responsabile del Punto Qualità)

Il sottoscritto, titolare/dipendente dell'Azienda/Studio

....., con sede in

via, tel. n., fax n.

P. IVA/cod. fisc. iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio dell'Aquila (solo per le aziende) chiede di partecipare al corso "Aspetti applicativi della Qualità negli Studi di progettazione e nelle Imprese di costruzioni" organizzato dal Punto Qualità della Camera di Commercio dell'Aquila e che si terrà presso la sede camerale (c.so Vittorio Emanuele II, 86) nei giorni 25 e 26 novembre p.v. con orario 9.00-13.30 15-18.30.

Dichiara, a tal fine di:

- essere in regola con il pagamento del diritto fisso camerale (solo per le aziende);
- accettare che il Punto Qualità, qualora le richieste di adesione superassero il numero di 30, ammetterà al corso del 25 e 26 novembre prossimo i primi 30 richiedenti e ripeterà successivamente, e comunque entro il 31 dicembre 1998, l'iniziativa.

Si impegna, altresì a versare, prima dell'inizio del corso, la quota di partecipazione di £. 200.000 + IVA sul conto di tesoreria n. 306 intestato a Istituto Abruzzese per la Qualità presso CARISPAQ con la causale "Corso: Aspetti applicativi della Qualità negli Studi di progettazione e nelle Imprese di costruzioni" e di consegnare l'attestazione del versamento prima dell'inizio del corso.

Distinti saluti.

L'Aquila,

Firma

Ai sensi dell'art. 10 della l. 675/1996 si informa che i dati raccolti saranno utilizzati ai fini dell'iniziativa in oggetto. I dati, custoditi su supporto magnetico e/o cartaceo, saranno esclusivamente in possesso dell'Istituto Abruzzese per la Qualità, Azienda Speciale della Camera di Commercio dell'Aquila. Tali dati potranno essere utilizzati a fini statistici o comunque in forma anonima. In relazione al trattamento è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 13 della citata legge (esattezza del dato, conoscenza del trattamento e delle sue finalità, conoscenza del titolare e del responsabile, conservazione sicura, non cessione dei dati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati forniti, opposizione al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è l'Istituto Abruzzese per la Qualità, Azienda Speciale della Camera di Commercio dell'Aquila, c.so Vittorio Emanuele II, 86, 67100 L'AQUILA (tel. 0862667245 fax 0862413543)

CORSO DI INGEGNERIA GEOTECNICA

L'Aquila, 12, 15 e 19 gennaio 1999

L'Ordine degli Ingegneri dell'Aquila, in collaborazione con l'Università degli Studi di L'Aquila - Dipartimento di Ingegneria delle Strutture - organizza un Corso di aggiornamento di Ingegneria Geotecnica da tenersi presso l'Università dell'Aquila (la sede verrà comunicata successivamente), articolato in tre pomeriggi e precisamente: 12 - 15 e 19 gennaio 1999 - dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

La quota di partecipazione al Corso è stata fissata in £. 130.000 per un gruppo di almeno 40 iscritti, da versare sul c/c postale n° 11931672 intestato all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila - Via san Bernardino n° 28.

L'adesione scritta dovrà essere trasmessa alla Segreteria di questo ordine unitamente alla copia del versamento (anche a mezzo fax 0862411826) entro il 28/12/1998.

Il programma del Corso è articolato come segue:

- Proprietà fisico-meccaniche dei terreni e delle rocce: parametri geotecnici (2 ore; Ing. Prof. Totani G.)
- Caratterizzazione dei depositi naturali e mezzi di indagine in sito ed in laboratorio (2 ore Ing. Calabrese M.)
- Fondazioni superficiali e profonde (2 ore Ing. Calabrese M.)
- Stabilità dei pendii (2 ore Ing. Totani G.)
- Opere di sostegno (2 ore Ing. Monaco P.)
- Miglioramento e rinforzo dei terreni e delle rocce (2 ore Ing. Totani G.).

Le 12 ore del Corso saranno articolate nei tre pomeriggi della durata di 4 ore ciascuno.

Successivamente al Corso di cui sopra, si terrà presubilmente fra febbraio e/o marzo 1999 un Corso di aggiornamento su "Eurocodice7: progettazione geotecnica- principi, applicazione e confronto con le norme italiane". Il Corso è in collaborazione con l'Associazione Geotecnica Italiana (A.G.I.) e con il patrocinio della Federazione degli ordini della Regione Abruzzo e con gli ordini della Regione. Il corso si terrà a L'Aquila. Le modalità di partecipazione verranno comunicate successivamente. Gli argomenti che verranno sviluppati saranno i seguenti:

- Inquadramento delle norme europee ed italiane;
- Principi di progettazione geotecnica;
- Fondazioni superficiali;
- Fondazioni su pali;
- Strutture di sostegno.

IL CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STRUTTURALE

Pescara 28 novembre 1998

Questo Ordine ha concesso, unitamente all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Pescara, il patrocinio alla giornata di studio "Il consolidamento e restauro strutturale" organizzata dal Consorzio CREA, che si terrà a Pescara il giorno 28 novembre 1998. L'invito e le modalità di partecipazione sono state spedite a tutti gli iscritti, a cura del Consorzio CREA.

Il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio costituisce uno dei temi di maggiore interesse nell'ambito della moderna industria delle costruzioni, sempre più protesa verso l'individuazione di soluzioni tecnicamente ed economicamente vantaggiose per l'utilizzazione degli spazi esistenti. Nell'ambito delle operazioni di recupero edilizio gli interventi sulle strutture portanti, condotti per correggere condizioni di dissesto preesistenti oppure semplicemente per incrementare la prestazione strutturale della costruzione in vista di un suo nuovo uso, assumono estrema importanza nel definire la qualità del prodotto finale, sia in termini di sicurezza ed affidabilità, sia in termini di funzionalità e confort d'impiego.

Il problema assume poi particolare importanza nelle zone ad elevata sismicità, molto numerose nel nostro Paese, laddove oltre al problema della riparazione dei danni inferti dal terremoto, sussiste la necessità di conferire alle costruzioni un livello di sicurezza più elevato rispetto a quello originario. In tale ambito non va inoltre trascurato il problema della conservazione di beni infungibili, come ad esempio edifici e manufatti a carattere storico-monumentale, ai quali, a causa della particolare concezione strutturale e del valore artistico, non possono essere sempre applicate le tecniche di intervento adottate per l'edilizia corrente.

L'insieme delle suddette problematiche è tale da richiedere alle figure professionali impegnate in tale settore un ventaglio di competenze molto ampio ed articolato, caratterizzato da elevata specializzazione e spiccata interdisciplinarietà al tempo stesso.

Il modulo didattico in oggetto si propone di delineare i fondamenti che formano la disciplina del consolidamento delle costruzioni attraverso l'illustrazione delle principali tecniche di intervento e dei relativi criteri applicativi, con lo scopo precipuo di fornire ai tecnici militanti gli elementi di base per un corretto approccio ai problemi del restauro strutturale.

Esso si rivolge quindi prevalentemente ai professionisti, tipicamente ingegneri ed architetti, dediti ad attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, ma anche ai dipendenti di strutture pubbliche, come ad esempio Genio Civile, Uffici Tecnici comunali e regionali, Sovrintendenze ecc., im-





pegnati sovente nella pianificazione e nel coordinamento di operazioni di recupero su vasta scala.

Vengono in tale ottica trattati i casi di maggiore rilevanza tecnica, la cui adozione nella pratica costruttiva corrente è piuttosto frequente.

Non vengono tuttavia trascurati gli aspetti più innovativi, attualmente oggetto di avanzate ricerche scientifiche in campo nazionale ed internazionale, che trovano la loro congeniale applicazione nella protezione sismica e nel consolidamento di edifici storici o, in generale, nei casi in cui occorra limitare al massimo l'entità degli interventi di consolidamento di edifici storici o, in generale, nei casi in cui occorra limitare al massimo l'entità degli interventi di consolidamento sulla struttura in elevazione.

Coordinatore tecnico scientifico del corso è il Prof. Dr. Ing. Federico M. Mazzolani, docente di Tecnica delle Costruzioni dell'Università Federico II di Napoli, membro della Commissione Europea per lo studio e l'adozione degli Eurocodici.

Il modulo ha una durata di n. 8 ore e si articola secondo il seguente schema:

1. Criteri e tipologie di intervento
2. Tecniche di intervento tradizionali
3. Tecniche di intervento innovativo
4. Illustrazione di interventi tecnicamente significativi
5. Criteri di dimensionamento.

Le lezioni saranno tenute dai seguenti professori:

- Prof. Dr. Ing. F.M. Mazzolani, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l'Università «Federico II» di Napoli
- Dr. Ing. Alberto Mandara, Ricercatore presso l'Università «Federico II» di Napoli.

Sede del corso: sarà comunicata ai partecipanti con congruo anticipo.

Orario delle lezioni: mattino 9-13; pomeriggio 14.30-18.30

Materiale didattico:

- Volume «L'acciaio nel recupero edilizio e nel restauro», Edizione Crea
- Volume «Innovazione nell'acciaio», Ediz. Crea
- Volume «L'acciaio nel restauro e nell'adeguamento strutturale», Edizione Italsider

Materiale di supporto: fotocopia delle lezioni dei docenti, per permettere uno studio a posteriori

Costo: il costo del corso, comprensivo di tutto il materiale didattico illustrato è di £. 290.000 + IVA.

Modalità d'iscrizione: la scheda d'iscrizione dovrà essere inviata tramite fax entro il **15 novembre 1998** alla sede amministrativa del Consorzio Crea al n. 085/57109, unitamente alla copia dell'avvenuto versamento.

Il pagamento della quota d'iscrizione deve essere emesso a favore della nostra consociata DATA MANAGEMENT snc - Via L'Aquila n. 21 - 65121 Pescara, che cura l'aspetto amministrativo dei corsi tramite:

- bonifico bancario sulla BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO in Pescara c/c 12170/5 ABI 5748 CAB 15400
- A.C. non trasferibile spedito all'intestatario tramite assicurata convenzionale.

Per maggiori informazioni o delucidazioni si prega di contattare la sig.na Luciana Riccetti presso il Consorzio Crea - Tel. 085 4312930 - Fax 085 57109.

Per l'iscrizione alle giornate di studio è necessario compilare ed inviare al Consorzio CREA via fax al N. 085 57109, unitamente a copia del versamento effettuato, la presente scheda di iscrizione entro il 15 novembre 1998.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Il Consolidamento e Restauro Strutturale

PESCARA 28.11.1998

INGEGNERE
ARCHITETTO
Il sottoscritto NOME
COGNOME

Libero Professionista
Dipendente

barrare la casella con X

Via

CAP CITTÀ

Prof. Tel.

Fax

chiede di essere iscritto alla giornata di studio del 28.11.98

ESTREMI PER LA FATTURAZIONE:

Ente o Azienda

SOGGETTO AD IVA

Ente o Azienda

NON SOGGETTO AD IVA

Partita IVA

Codice Fiscale

Indicare estremi per la fatturazione

.....

Data

Firma

ADESIONI AL CENTRO REGIONALE ABRUZZESE STUDI URBANISTICI (CRASU)

Facendo seguito alle comunicazioni ripetute nel periodico "Leonardo" con le quali si informava della costituzione del CRASU, avvenuta il 16/4/98, ad iniziativa degli ordini degli Ingegneri di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo e della relativa Federazione Regionale, si porta a conoscenza degli iscritti che sono aperte le iscrizioni al CRASU.

Le adesioni, da redigere sullo schema pubblicato di seguito, dovranno essere inviate, anche a mezzo fax (0862411826) al CRASU con sede presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila - Via San Bernardino n° 28.



CRASU

Centro Regionale Abruzzese di Studi Urbanistici

Il CRASU è stato iscritto il 16 aprile 1998 ad iniziativa di:

Ordini degli Ingegneri delle province di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo - Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Regione Abruzzo

Il CRASU è emanazione del:

Centro Nazionale di Studi Urbanistici

DOMANDA D'ISCRIZIONE AL CRASU

Richiedente:

[Cognome, Nome, Data di Nascita] (1, 2, 3):

[Stato, Provincia e Comune di Nascita - Nazionalità] (1, 2, 3):

[Titolo di Studio - Ordine Professionale] (1, 2):

Residenza [Cap, Comune, Località] (1, 2):

Residenza [Indirizzo, Telefono/Telefax/email] ((1, 2):

Attività (1, 2):

Sede dell'attività [Cap, Comune, Località] (1, 2):

Sede dell'attività [Indirizzo, Telefono/Telefax/email] (1,2):

Funzioni svolte nell'ente (3):

Ente (3):

Denominazione:

Attività:

Sede [Cap, Comune, Località]:

Sede [Indirizzo, Telefono/Telefax/email]:

Il sottoscritto:

• dichiara di conoscere lo statuto del CRASU e di accettarne tutte le condizioni;

• chiede al Consiglio Direttivo di essere iscritto al CRASU in qualità di:

(1) **MEMBRO**

(2) **SOCIO ADERENTE**

(3) **ENTE ADERENTE**

Luogo e data:

Il richiedente

.....

Quote associative (anno 1998): [(1) Membro e (2) Socio Aderente £ 25.000] - [(3) Ente Aderente £ 250.000]

INFORMAZIONI:

• Esami del campo disciplinare sostenuti in sede universitaria (1,2): n°

• Argomento della tesi di laurea (1, 2):

• Tipi di esperienze professionali nel campo disciplinare (1, 2):

• Argomenti di titoli e pubblicazioni nel campo disciplinare (1, 2):

• Altro (1,2,3):

•

•

•

•

•

